Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Sabato 12 agosto — Numero 190

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1016 della raccolta ufficiale dei decreti e delle leggi del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922, al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge:

2° ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, e a far pagare le spese della Tripolitania, della Cirenaica, della Colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge;

3° ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Tripolitania, della Cirenaica e della Colonia Eritrea per l'anno finanziario 1922-923, in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci delle dette Colonie.

Art. 2.

È autorizzata l'iscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1922-923 dei contributi occorrenti per provvedere nell'esercizio medesimo alle spese straordinarie dei servizi civili e militari della Tripolitania, della Cirenaica e dell'Eritrea, giusta le ri-

sultanze dei relativi stati di previsione della spesa, e cioè:

a) L. 4.413.100 per provvedere alle spese straordinarie dei servizi civili della Tripolitania;

b) L. 3 .070.000 per provvedere alle spese straordinarie militari della Tripolitania;

c) L. 12.920.000 per provvedere alle spese straordinarie dei servizi civili della Cirenaica;

d) L. 7.300.000 per provvedere alle spese straordinarie militari della Cirenaica;

e) L. 1.000.000 per la corresponsione della indennità di caro-viveri al personale della Colonia Eritrea.

Art. 3.

Le entrate e le spese del Regio Istituto Orientale di Napoli per l'esercizio finanziario 1922-923 sono stabilite in conformità del bilancio allegato allo stato di previsione del Ministero delle colonie, ai sensi dell'articolo unico della legge 19 giugno 1913, n. 800.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 317.800 quale contributo statale a pareggio di detto bilancio e l'iscrizione di tale somma nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie annesso alla presente legge.

Art. 4.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad anticipare in conto corrente a quello delle colonie, per gli scopi previsti dall'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, la somma di L. 1.050.000 per l'esercizio finanziario 1922-1923.

Art. 5.

Il contributo ordinario dello Stato per le spese della Colonia Eritrea è portato per l'esercizio finanziario 1922-923 a L. 10.337.300 e quello per le spese della Somalia italiana per lo stesso esercizio finanziario a L. 8.422.000.

Art. 6.

E' autorizzato per l'esercizio finanziario 1922-923 il contributo straordinario di L. 5.000.000 a favore della Somalia italiana per sopperire all'onere derivante al bilancio di quella Colonia dal mutato ragguaglio della rupia alla lira.

Art. 7.

Sul capitolo « Somma da porsi a disposizione dei governatori per spese politiche » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, possono concedersi ai Governatori anticipazioni commisurate ai bisogni e per esse alla fine di ogni mese dovranno trasmettersi al Ministero i rendiconti delle somme erogate nel mese stesso insieme coi relativi documenti giustificativi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

STATO DI PREVISIONE della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

Capitoli — Numero	Capitoli — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1.	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, assegni e indennità per servizi speciali (Spese fisse)	1.350.000 —
2.	Personale civile e militare di altre Amministrazioni dello Stato o di ruoli coloniali temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità ed assegni (Spese fisse)	383.000 —
3.	Assegni e indennità di viaggio e di missione per gli addetti ai Gabinetti	60.000 —
4.	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio, dell'Amministrazione delle colonie	18.000 —
5.	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni già appartenenti all'Amministrazione coloniale e loro famiglie	5.000 —
6.	Indennità di tramutamento, di missione e rimborso di spese e di viaggio agli impiegati ed agenti subalterni dell'Amministrazione delle colonie o di altre amministrazioni, nonchè ad estranei e indennità per recarsi al domicilio eletto, agli impiegati ed agenti subalterni collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio .	50.000 —
7.	Compensi per lavori straordinari al personale dell'Amministrazione centrale	200.000 —
8.	Spese per i Consigli e Comitati permanenti e per Commissioni	40.000 —
9.	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	2.000 —
10.	Manutenzione, riscaldamento, adattamenti ed impianti vari nei locali sede dell'Amministrazione centrale	100.000 —
11.	Spese varie d'ufficio dell'Amministrazione centrale	200.000 —
12.	Biblioteca, acquisto e legatura di libri, abbonamenti e pubblicazioni periodiche varie, agli atti parlamentari, alla *Gazzetta ufficiale* ed a giornali; spese per l'ordinamento e la conservazione del materiale della biblioteca .	27.000 —

13. Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni . . . . 30.000 —

14. Spese per telegrammi di Stato a pagamento o per quelli spediti in transito per l'Asmara dalla Legazione di Addis Abeba e dai Consolati di Aden e di Hodeida, nell'interesse dell'Amministrazione coloniale (Spesa obbligatoria) . . . . 420.000 —

15. Rimborso al tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere (Spesa obbligatoria). 11.000 —

16. Spese casuali . . . . 25.000 —

17. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . per memoria

2.981.000 —

Spese per servizi speciali.

18. Pubblicazioni varie nell'interesse dell'Amministrazione coloniale . . . . 50.000 —

19. Spesa di provvigione per la vendita di pubblicazioni del Ministero delle colonie (Spesa d'ordine) . . . . per memoria

20. Studi, ricerche ed esperimenti eseguiti a cura dello Stato - Esplorazioni e missioni geografiche e scientifiche . . . . 40.000 —

21. Sovvenzioni ad istituzioni nazionali ed internazionali aventi scopi coloniali . . . . . 150.000 —

22. Spese, sovvenzioni, retribuzioni e compensi ad Enti o persone estranee all'Amministrazione coloniale per Congressi, esposizioni, studi, pubblicazioni, esperimenti e lavori nell'interesse delle Colonie o per collaborazione prestata a favore delle medesime . . . . . . 150,000 —

23. Spese pel funzionamento dell'ufficio di traduzione . . . . 24.500 —

24. Spese pel funzionamento dell'Ufficio cartografico e per l'acquisto e la preparazione di carte geografiche e topografiche . . . . . 12.000 —

25. Ufficio cartografico — Personale straordinario di cui all'art. 10 del regolamento 23 settembre 1915, n. 1932 — Retribuzioni e premi per l'assicurazione obbligatoria ai sensi del R. decreto 21 aprile 1919, n. 493 . . . . 28.000 —

26. Museo coloniale — Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazione delle raccolte. . . . . 30.000 —

27. Spese politiche segrete. . . . . 50.000 —

28. Spese varie di carattere politico nell'interesse delle colonie. . . . . 100.000 —

28-*bis*. Somma da porsi a disposizione dei governatori per spese politiche. . . . . 2.475.000 —

29. Deposito centrale truppe coloniali in Napoli e comando di tappa di Siracusa - Spese per il personale addettovi e pel funzionamento dei servizi . . . . 648.000 —

3.757.500 —

Debito vitalizio.

30. Pensioni ordinarie (Spesa fissa) . . . . 135.000 —

31. Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . . . 10.000 —

32. Contributi dello Stato pel personale femminile iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per invalidità e la vecchiaia degli operai e quote d'integrazione per le pensioni del personale proveniente dalle ferrovie dello Stato, avente diritto al trattamento di riposo di cui al decreto Regio 27 novembre 1919, n. 2373 (Spesa obbligatoria). . . . . 9,900 —

154.900 —

Contributi per le Colonie.

33. Contributi dello Stato nelle spese ordinarie militari della Tripolitania . . . . 64.058.000 —

34. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Cirenaica. . . . . 6.059.000 —

35. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari della Cirenaica. . . . . 67.142.700 —

36. Contributo dello Stato nelle spese civili e militari dell'Eritrea . . . . 10.337.300 —

37. Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Somalia italiana ivi comprese quelle per gli asssegni da corrispondersi ai Sultani di Obia e dei Migiurtini . . . . 8.432.000 —

156.029.000 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

—

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese generali.

38. Assegni personali agli agenti subalterni provenienti dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato (art. 11 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19) (Spese fisse). . . . . 2.250 —

39. Indennità temporanea mensile ai funzionari di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737) . . . . 630.000 —

40. Assegni agli impiegati collocati in disponibilità art. 7 e 8 della legge 13 agosto 1921, numero 1080) . . . . per memoria

41. Compensi agli impiegati collocati a riposo ed esonerati (articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080) . . . . per memoria

42. Indennità agli avventizi licenziati ai sensi dell'art. 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080 . . per memoria

632.250 —

Spese per servizi speciali.

43. Contributo dello Stato a pareggio del bilancio del R. Istituto Orientale in Napoli . . . . . 317.800 —

Contributi straordinari per le Colonie.

44. Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili nella Tripolitania . . . . 4.413.400 —

45. Contributo straordinario per provvedere ai servizi straordinari militari della Tripolitania	39.070.000 —
46 Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servi i straordinari civili nella Cirenaica	12.920.000 —
47. Contributo straordinario per provvedere ai servizi straordinari militari della Cirenaica .	7.300.000 —
48. Contributo straordinario per corrispondere l'indennità caro-viveri al personale della colonia Eritrea	1.000.000 —
49. Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia italiana, per sopperire alle spese derivan i al bilancio della Colonia del mutato ragguagl o della rupia alla lira	5.000.000 —
	69.703.400 —

Categoria IV. — *Partite di giro.*

50. Fitto di beni demaniali ad uso od in serviz o di Amministrazioni governative.	148.000 —

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

Categoria I — *Spese effettive.*

Spese generali	2.981.000 —
Spese per servizi speciali.	3.757.500 —
Debito vitalizio	154.900 —
Contributi per le colonie.	156.029.000 —
Totale della categoria prima della parte ordinaria.	162.922.400 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese generali	632.250 —
Spese per servizi speciali.	317.800 —
Contributi straordinari per le Colonie	69 703.400 —
Totale della categoria prima della parte straordinaria.	70.653.450 —
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie).	233.575.850 —
Categoria IV. — *Partite di giro*	148.000 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria).	233.575.850 —
Categoria IV. — *Partite di giro* (Parte ordinaria)	148.000 —
Totale generale. .	233.723.850 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro

PEANO.

TITOLO I.

Entrate ordinarie

Categoria I. — *Entrate effettive.*

Entrate proprie della Colonia.

1. Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari.	9.000.000 —
2. Proventi dei monopoli.	8.300.000 —
3. Tasse sugli affari.	1.500.000 —
4. Proventi postali e telegrafici.	1.250.000 —
5. Ricchezza mobile.	900.000 —
6. Contributo dei centesimi di guerra (Decreti Luogotenenziali 14 dicembre 1915, n. 1815, 29 giugno 1916, n. 861 e 23 marzo 1919, n. 477). .	30.000 —
7. Entrate diverse	215.000 —
8. Proventi eventuali.	44.000 —
9. Aggio sull'oro	5.000.000 —
10. Proventi degli stabilimenti militari	150,000 —
11. Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	per memoria
	26.389.000 —

Contributi dello Stato.

12. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari.	64.068.000 —
	64.068.000 —

TITOLO II.

Entrate straordinarie

Categoria I. — *Entrate effettive.*

13. Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili.	4.413.400 —
14. Contributo dello Stato nelle spese straordinarie militari.	39.070.000 —
15. Ricupero somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa. . . .	per memoria
	43.483.400 —

Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate.*

16. Assegnazione straordinaria proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808)	6.000.000 —

Categoria III. — *Movimento di capitali.*

17. Ricupero di somme adoperate per l'acquisto di cereali da semina, distribuiti ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi.	100.000 —
18. Ricupero di somme adoperate per acquisto di animali da lavoro ceduti ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi, contro pagamento rateale del relativo prezzo	50.000 —
19. Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (art. 73 ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, n. 1363	per memoria
20. Somme ricavate dalla vendita beni del demanio patrimoniale	per memoria

21. Riscossioni di somme relative ad accensioni di debiti ovvero ad estinzione totale o parziale di crediti dell'Amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento della Amministrazione stessa . . . . per memoria
22. Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali dei magazzini di scorta. per memoria

150.000 —

Categoria IV. — *Partite di giro.*

23. Fitto dei locali demaniali ad uso o in servizio delle Amministrazioni coloniali . . . . 600.000 —

600.000 —

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Entrate ordinarie

Categoria I. — *Entrate effettive.*

24. Entrate proprie della Colonia	26.389.000 —
25. Contributi dello Stato	64.068.000 —
Totale entrate ordinarie effettive . . .	90.457.000 —

TITOLO II.

Entrate straordinarie

Categoria I. — Entrate effettive	43.483.400 —
Categoria II. — Costruzione strade ferrate . . .	6.000.000 —
Categoria III. — Movimento di capitali	150.000 —
Totale entrate straordinarie . . .	49.633.400 —
Totale entrate reali . . .	140.090.400 —
Categoria IV. — Partite di giro	600.000 —
Totale generale . . .	140.690.400 —

RIASSUNTO PER CATEGORIA

Categoria I. — *Entrate effettive.*

Titolo I. — Entrate ordinarie	90.457.000 —
Titolo II. — Entrate straordinarie	43.483.400 —
Totale entrate effettive . . .	133.940.400 —
Categoria II. — *Costruzione strade ferrate*	6.000.000 —
Categoria III. — *Movimenti di capitali*	150.000 —
Totale entrate reali . . .	140.090.400 —
Categoria IV. — *Partite di giro*	600.000 —
Totale generale . . .	140.690.400 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro

PEANO.

STATO DI PREVISIONE della spesa della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1922-923.

Numero	Capitoli — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923
	TITOLO I.	
	Spese ordinarie	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo e i servizi civili.	
	Spese comuni ai vari servizi.	
1.	Assegni al Governatore (art. 2 del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19)	74.000 —
2.	Personale di ruolo – Stipendi e indennità fisse	3.791.000 —
3.	Interpreti di ruolo ed avventizi: Stipendi e indennità fisse (Regio decreto 15 gennaio 1914, n. 18)	500.000 —
4.	Indennità di equipaggiamento e premi di permanenza: indennità e spese di viaggio per trasferimenti e congedi	455.000 —
5.	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale e alle loro famiglie	25.000 —
6.	Compensi per lavori stroordinari nell'interesse della Colonia	40.000 —
7.	Acquisto e manutenzione di mobili; spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie di ufficio, compresa la piccola manutenzione dei locali	500.000 —
8.	Acquisto di libri ed opere diverse: spese per il Bollettino ufficiale e per le altre pubblicazioni nell'interesse dell'Amministrazione coloniale	40.000 —
9.	Spese per il Parlamento locale, pel Consiglio di Governo e per Commissioni e delegazioni speciali	600.000 —
10.	Spese per l'elezione dei membri del Parlamento, dei Consigli amministrativi e municipali	100.000 —
11.	Assegni a capi e notabili indigeni	500.000 —
12.	Spese per le guardie locali	1.331.200 —
13.	Spese pel servizio delle informazioni e altre di natura politica e riservata.	200.000 —
14.	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25.000 —
15.	Spese segrete	85.000 —
16.	Spese di beneficenza ed assistenza; sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad Istituti locali e spese varie	650.000 —
17.	Spese di liti	3.000 —
18.	Spese casuali	30.000 —
		9.009.200 —
	Fondo di riserva.	
19.	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese e alle eventuali deficienze negli stanziamenti degli articoli per i servizi civili. . . .	500.000 —

Spese per i singoli servizi.

20. Uffici di Governo - Personale provvisorio; funzionari indigeni le spese di ogni genere e pel funzionamento degli uffici	2.380.000 —
21. Servizio dei monopoli	3.700.000 —
22. Servizio dogane	65.500 —
23. Servizio della Regia guardia di finanza - Stipendi, soldo e soprassoldo ed indennità agli ufficiali ed al personale di truppa	1.000.000 —
24. Servizio della Regia guardia di finanza - Casermaggio, armi, munizioni ed altre pel funzionamento del servizio	50.000 —
25. Servizio tasse	74.000 —
26. Servizio economico commerciale	50.000 —
27. Sovvenzioni a favore di Enti o di Istituti con sede in Colonia aventi per iscopo l'insegnamento professionale	[illegible] —
28. Ufficio pesi e misure e del saggio e marchio dei metalli preziosi	1.000 —
29. Servizio agrario, metereologico, forestale e zootecnico	186.000 —
30. Spese per la colonizzazione, per lo sviluppo dell'agricoltura e silvicoltura e dell'allevamento del bestiame e per studi ed esperimenti relativi	400.000 —
31. Servizi marittimi e portuali - Spese pel funzionamento del servizio - Contributo al Ministero della marina per spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (Legge 13 luglio 1914, n. 768)	234.300 —
32. Servizi giudiziari - Corte d'appello e procura generale di Tripoli	27.000 —
33. Servizi giudiziari e di notariato - Tribunali regionali e Regie procure e tribunali sciaritici	725.000 —
34. Servizi fondiari	70.000 —
35. Servizi di pubblica sicurezza	147.000 —
36. Servizi carcerari	550.000 —
37. Servizi sanitari	1.250.000 —
38. Servizi archeologici	41.000
39. Servizi scolastici	646.000 —
40. Serviizi postali ed elettrici	650.000 —
41. Servizio delle opere pubbliche	171.100 —
42. Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio di pozzi	72.000 —
43. Delegazione del tesoro	[illegible] —
	13.4[illegible]2.[illegible]00 —

Restituzioni diverse.

44. Restituzione di quote di imposta di ricchezza mobile, di entrate diverse ed eventuali e di altri proventi indebitamente percetti	10.000 —

Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.

45. Contributo per l'esercizio delle strade ferrate	1.000.000 —
46. Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche	25.000 —
	1.0[illegible]5.000 —

Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.

47. Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena	27.542.300 —
48. Pane e viveri - Casermaggio e combustibile - Vestiario. Spese pel servizio sanitario e spese generali	22.766.900 —
49. Foraggio e spese diverse per i quadrupedi - Rimonta e spese per l'allevamento dei cavalli	12.29[illegible].500 —
50. Manutenzione, riparazione del materiale mobile del genio militare e del materiale telegrafico, telefonico e radiotelegrafico di esclusivo servizio militare; colombaie; alloggiamenti e affitti; lavori di mantenimento e miglioramento degli immobili ad uso militare: servizio dell'acqua potabile; servizio delle ferrovie Decauville; laboratori, carreggio e materiali vari d'artiglieria	2.793.200
51. Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Regie truppe coloniali e per l'acquisto di mezzi di trasporto di oggetti e di attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti	600.000 —
52. Somma da rimborsare al Ministero della marina per mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia e per servizio semaforico	430.000 —
	66.439.900 —

TITOLO II.

Spese straordinarie

—

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese per il Governo e i servizi civili.

53. Interessi alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del nuovo mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate, autorizzate dall'art 13 decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dall'art. 4 del R. decreto 22 gennaio 1920, n. 84	per memoria
54. Assegni a pensionati ed ex impiegati turchi; spese pel disarmo	20.000 —
55. Spese eccezionali di carattere politico	300.000 —
56. Spese per gli arabi bisognosi immigrati a Tripoli e ad Homs	1[illegible]0.000 —
57. Contributi ai Municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso località ove non esistono Municipi	800.000 —
58. Spese varie per servizi sanitari, per la profilassi contro le malattie infettive e pel personale straordinario	60.400 —
59. Spese per studi, ricerche ed esperimenti agrologici di carattere straordinario eseguiti a cura dello Stato, per la messa in opera della Colonia (Spesa ripartita - lettera *E*, tabella A del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990)	per memoria
60. Spese per l'acquisto di cereali da semina da distribuirsi agli agricoltori indigeni bisognosi	75.000 —
61. Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi cisterne e per il deposito di rifornimento di Tobruk	93.000 —
62. Spese di ammobigliamento, di arredamento e diverse di primo impianto di nuovi uffici e servizi, stabilimenti, musei e scuole	100.000 —

63. Indennità di caroviveri al personale di ruolo e provvisorio (decreti Luogotenenziali 16 dicembre 1918, n. 2014, e 16 giugno 1919, n. 1130, e Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1833, e 3 giugno 1920, n. 737)	3.000.000 —
64. Indennità suppletiva di rappresentanza al governatore (Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 346)	25.000 —
Totale delle spese per il Governo ed i servizi civili	4.413.400 —

Spese militari.

65. Indennità temporanea mensile di caroviveri a favore di ufficiali, sottufficiali e personali civili dell'Amministrazione militare in servizio in Colonia (decreto Luogotenenziale 16 giugno 1919, n. 1130, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737)	1.000.000 —
66. Spese per le truppe metropolitane che restano servizio in Tripolitania (assegni)	18.000.000 —
67. Spese per reparti eritrei e somali temporaneamente assegnati in Colonia in più dell'organico e per le bande armate irregolari; premi in denaro a militari indigeni per atti di valore, per servizi straordinari di grande utilità; premi in oggetti di corredo, generi alimentari ed altri a militari indigeni libici e famiglie durante operazioni militari ed in speciali circostanze	14.430.000 —
68. Spese per costruzioni varie d'uso militare, per lavori a difesa della Colonia; espropriazione d'immobili; spese per risarcimento di danni alle proprietà private e alle persone cagionati per circostanze di forza maggiore, sussidi per i titoli anzidetti	3.000.000 —
69. Spese per il servizio di aviazione	2.640.000 —
	39.070.000 —

Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate.*

Spese per la costruzione di strade ferrate alle quali si provvede coi fondi di cui al decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808.

70. Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie: acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808) (Spesa ripartita) . . .	6.000.000 —
Totale Categoria II . . .	6.000.000 —

Categoria III. — *Movimento di capitali.*

71. Acquisto di cereali da semina da distribuirsi a titolo di prestito ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi.	100.000 —
72. Acquisto di animali da lavoro da cedersi ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi contro pagamento rateale del relativo prezzo	50.000 —
73. Fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 73 dell'ordinamento amministrativo-contabile 22 agosto 1915, n. 1333).	per memoria
74. Pagamenti di somme relative ad accensione di crediti ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti dell'Amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento della Amministrazione stessa	per memoria
75. Acquisto di materiali e forniture diverse pei magazzini di scorta	per memoria
	150.000 —

Categoria IV. — *Partite di giro.*

76. Fitto di edifici demaniali adibiti ad uso e servizio dell'Amministrazione coloniale . . .	600.000 —

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese per il Governo ed i servizi civili:	
Spese comuni ai vari servizi	9.009.200 —
Fondo di riserva	500.000 —
Spese per i singoli servizi	13.472.900 —
Restituzioni diverse	10.000 —
Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche	1 025.000 —
	24 017.100 —
Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali	66.439.900 —
Totale spese effettive ordinarie . . .	90.457.000 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese per il Governo ed i servizi civili	4.413.400 —
Spese militari	39.070 000 —
Totale spese effettive straordinarie . . .	43.483 400 —
Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate* . .	6.000.000 —
Categoria III. — *Movimento di capitali*	150.000 —
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	140.090.400 —
Categoria IV. — *Partite di giro*	600.000 —
Totale generale . . .	140.690.400 —

RIASSUNTO PER CATEGORIA

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	133.940.400 —
Categoria II — Costruzioni di strade ferrate (Parte straordinaria)	6.000.000 —
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	150.000 —
Totale spese reali . . .	140.090.400 —

Categoria IV. — Partite di giro . . . . 600.000 —

Totale generale . . . 140.690.400 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
PEANO.

RIASSUNTO degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1922-923.

TITOLO I.

Parte ordinaria

—

Categoria I. — *Entrate e spese effettive.*

Entrata	90.457.000 —
Spesa	90.457.000 —
Differenza . . .	»

TITOLO II.

Parte straordinaria

—

Categoria I. — *Entrate e spese effettive.*

Entrata	43.483.400 —
Spesa	43.483.400 —
Differenza . . .	»

Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate.*

Entrata	6.000.000 —
Spesa	6.000.000 —
Differenza . . .	»

Categoria III. — *Movimento di capitali.*

Entrata	15.000 —
Spesa	15.000 —
Differenza . . .	»

Categoria IV. — *Partite di giro.*

Entrata (Titolo I. — Parte ordinaria)	600.000 —
Spesa id. id.	600.000 —
Differenza . . .	»

Riassunto generale delle differenze.

Categoria I. — Entrate e spese effettive (parte ordinaria e straordinaria	»
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (parte ordinaria)	»
Categoria III. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	»
Categoria IV. — Partite di giro (parte ordinaria)	»
Differenza totale . . .	»

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
PEANO.

STATO DI PREVISIONE dell'entrata per le ferrovie della Tripolitania per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

Capitoli — Numero	Capitoli — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923
	ENTRATA		
	TITOLO I.		
	Parte ordinaria		
1.	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori	1.550.000	
	B) Bagagli	50.000	
	C) Merci	1.400.000	
			3.000.000 —
2.	Introiti indiretti dell'esercizio		50.000 —
3.	Introiti per rimborsi di spese:		
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio	4.000	
	B) Ricuperi in conto indennizzi .	1.000	
	C) Ricuperi diversi	50.000	
			55.000 —
4.	Introiti con speciale destinazione e reintegro del corrispondente capitolo di spese:		
	A) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori	per mem.	
	B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	per mem.	
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile	per mem.	
	D) Ricavo di materiali del rinnovamento delle traverse	per mem.	
			per memoria
5.	Contributo a carico del bilancio generale della Tripolitania nelle spese ordinarie d'esercizio		1.000.000 —
	Totale della parte ordinaria . . .		4.105.000 —
	TITOLO II.		
	Parte straordinaria		
	Fondo di dotazione ai sensi degli articoli 30 e 32 delle norme approvate con R. decreto 9 marzo 1913, n. 314		200.000 —
	Contributo a carico del bilancio della Colonia nelle spese di carattere patrimoniale		per memoria
	Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:		
	A) Rimborsi e concorsi di terzi .	per mem.	
	B) Ricavo della vendita di beni immobili	per mem.	

C) Materiali di disfacimento ed esuberanti al patrimonio ferroviario . . . . per mem.
D) Diversi . . . . per mem.
per memoria

Totale della parte straordinaria . . . 200.000 —

Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . . . 4.365.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
PEANO.

STATO DI PREVISIONE della spesa per le ferrovie della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1922-923.

Capitoli — Numero	Capitoli — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923

SPESA

TITOLO I.

Parte ordinaria

§ 1. — Spese ordinarie di esercizio.

1. Quota rimborso spese generali alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (km. 260 a L. 1000) . . . . 260.000 —
2. Spese dell'ufficio di dirigenza:
   A) Personale 350.000
   B) Diverse 20.000
   — 370.000 —
3. Spese del servizio movimento:
   A) Personale:
      1. Stazioni 295.000
      2. Convogli (scorta treni) 80.000
      — 375.000
   B) Indennizzi per perdite ed avarie 2.000
   C) Diverse 23.000
   — 400.000 —
4. Spese del servizio trazione e veicoli:
   A) Personale (locomozione) 400.000
   B) Combustibile 760.000
   C) Materie per pulizia ed untura . 100.000
   D) Fornitura e pompatura d'acqua 30.000
   E) Diverse 10.000
   F) Manutenzione e riparazione rotabili:
      1. Personale 450.000
      2. Materie, materiali e diverse 150.000
      — 600.000
   — 1.900.000 —
5. Spese del servizio lavori:
   A) Personale 580.000
   B) Diverse 150.000
   — 730.000 —
6. Spese generali di esercizio:
   A) Affitto, adattamento e riparazione locali 10.000
   B) Diverse 80.000
   — 90.000 —

Totale § 1 . . . 3.750.000 —

§ 2. — Spese complementari.

7. Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . . 5.000 —
8. Rinnovamento della parte metallica d'armamento . . . . 47.000 —
9. Rinnovamento delle traverse . . . . 173.000 —
10. Rinnovamento del materiale rotabile . . . . 110.000 —

Totale § 2 . . . 335.000 —

§ 3. — Spese accessorie.

11. Versamento al bilancio della Tripolitania dell'avanzo della gestione . . . . per memoria

Totale della parte ordinaria (§ 1° e 2°) . . . 4.085.000 —

TITOLO II.

Parte straordinaria

12. Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi degli articoli 30 e 32 delle norme approvate con R. decreto 9 marzo 1913, numero 314 . . . . 200.000 —
13. Acquisto di materiale rotabile . . . . per memoria
14. Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili . . . . 20.000 —
15. Materiali d'esercizio in aumento di dotazione per memoria

Totale della parte straordinaria . . . 220.000 —

Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . . 4.305.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
PEANO.

STATO DI PREVISIONE dell'entrata della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1922-923.

Capitoli — Numero	Capitoli — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923

TITOLO I.

Entrate ordinarie

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Entrate proprie della Colonia.

1. Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari . . . . 4.800.000 —
2. Proventi dei monopoli . . . . 5.100.000 —
3. Tasse sugli affari . . . . 640.000 —
4. Proventi postali e telegrafici . . . . 1.150.000 —
5. Ricchezza mobile . . . . 750.000 —

6. **Contributo dei centesimi di guerra** (decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1915, n. 1815, 29 giugno 1918, n. 861, e 23 marzo 1919, n. 477) . . . 35.000 —
7. **Entrate diverse** . . . . 45.000 —
8. **Entrate di aziende speciali e di stabilimenti sanitari** . . . . 325.000 —
9. **Proventi eventuali** . . . . 585.000 —
10. **Aggio sull'oro** . . . . 3.000.000 —
11. **Proventi degli stabilimenti militari** . . . . 200.000 —
12. **Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa** . . . . per memoria

16.640.000 —

Contributi dello Stato.

13. **Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili** . . . . 6.059.000 —
14. **Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari** . . . . 67.142.700 —

73.201.700 —

TITOLO II.

Entrate straordinarie

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

15. **Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili** . . . . 12.920.200 —
16. **Contributo dello Stato nelle spese straordinarie militari** . . . . 7.300.000 —
17. **Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa** . . . . per memoria

20.220.200 —

CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*

18. **Assegnazione straordinaria proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 803 (2ª delle dieci rate)** . . . . . . 6.000.000 —

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

19. **Ricupero di somme adoperate per l'acquisto di cereali da semina distribuiti ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi** . . . . 175.000 —
20. **Ricupero di somme adoperate per l'acquisto di animali da lavoro ceduti ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi contro pagamento rateale del relativo prezzo** . . . . 125.000 —
21. **Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (art. 73 ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, n. 1363)** . . per memoria
22. **Somme ricavate dalla vendita di beni del demanio patrimoniale** . . . . per memoria
23. **Riscossione di somme relative ad accensioni di debiti, ovvero ad estinzione totale o parziale di crediti dell'Amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa** . . . . per memoria
24. **Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego dei magazzini di scorta** . . . . per memoria

300.000 —

Categoria IV. — *Partite di giro.*

Fitto di locali demaniali dati in uso o in servizio dell'Amministrazione coloniale . . . . 1.000.000 —

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Entrate ordinarie

Categoria I. — *Entrate effettive.*

Entrate proprie della Colonia	16.640.000 —
Contributi dello Stato	73.201.700 —
Totale entrate ordinarie effettive . . .	89.841.700 —

TITOLO II.

Entrate straordinarie

Categoria I. — *Entrate effettive*	20.220.200 —
Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate* . .	6.000.000 —
Categoria III. — *Movimento di capitali*	300.000 —
Totale entrate straordinarie . . .	26.520.200 —
Totale entrate reali . . .	116.361.900 —
Categoria IV. — *Partite di giro*	1.000.000 —
Totale generale . . .	117.361.900 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — *Entrate effettive.*

Titolo I. — Entrate ordinarie	89.841.700 —
Titolo II. — Entrate straordinarie	20.220.200 —
Totale entrate effettive . . .	110.061.900 —
Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate* . . .	6.000.000 —
Categoria III. — *Movimento di capitali*	300.000 —
Totale entrate reali . . .	116.361.900 —
Categoria IV. — *Partite di giro*	1.000.000 —
Totale generale . . .	117.361.900 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro
PEANO.

STATO DI PREVISIONE della spesa della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1922-923.

Capitoli		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923
Numero	Denominazione	

TITOLO I.

Spesa ordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.

Spese comuni ai vari servizi.

1	**Assegni al governatore (art. 2 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19**	74.000 —

2. Personale di ruolo - Stipendi e indennità fisse	4.093.000 —
3. Interpreti di ruolo ed avventizi stipendi e indennità fisse (R. decreto 15 gennaio 1911, n. 88)	370.000 —
4. Indennità di equipaggiamento e premi di permanenza - Indennità e spese di viaggio per trasferimenti e congedi	500.000 —
5. Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale ed alle loro famiglie	50.000 —
6. Compensi per lavori straordinari nell'interesse della Colonia	50.000 —
7. Acquisto e manutenzione di mobili; spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie di ufficio, compresa la piccola manutenzione dei locali	400.000 —
8. Acquisto di libri ed opere diverse; spese per il Bollettino ufficiale e per altre pubblicazioni nell'interesse dell'Amministrazione coloniale	50.000 —
9. Spese per il Parlamento locale, pel Consiglio di Governo e per Commissioni e Delegazioni speciali	1.000.000 —
10. Assegni a capi e notabili	2.100.000 —
11. Spese pel servizio delle informazioni e altre spese di natura politica e riservata	200.000 —
12. Somma a disposizione del governatore per spese politiche riservate	25.000 —
13. Spese segrete	85.000 —
14. Spese di beneficenza ed assistenza; sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad Istituti locali e spese varie	300.000 —
15. Spese di liti	5.000 —
16. Spese casuali	20.000 —
	9.322.000 —

Fondo di riserva.

17. Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese ed all'eventuale deficienza negli stanziamenti degli articoli per i servizi civili	400.000 —

Spesa per i singoli servizi.

18. Uffici di Governo - Personale provvisorio; funzionari indigeni e spese d'ogni genere pel funzionamento degli Uffici	2.140.000 —
19. Servizi dei monopoli	1.666.000 —
20. Servizio dogane	65.800 —
21. Servizio della R. guardia di finanza - Stipendi, soldo, soprassoldo ed indennità agli ufficiali ed al personale di truppa	580.000 —
22. Servizio della R. guardia di finanza - Casermaggio, armi, munizioni ed altre spese pel funzionamento del servizio	48.000 —
23. Servizio tasse	48.000 —
24. Servizio economico-commerciale	100.000 —
25. Scuola d'arti e mestieri	150.000 —
26. Servizio agrario, forestale e zootecnico	415.000 —
27. Spese per la colonizzazione, per lo sviluppo dell'agricoltura, della selvicoltura, dell'allevamento del bestiame e per studi ed esperimenti relativi	700.000 —
28. Servizi marittimi e portuali - Spese pel funzionamento del servizio e contributo al Ministero della marina per le spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (legge 13 luglio 1914, n. 768)	532.000 —
29. Servizi giudiziari e di notariato - Tribunali regionali - Regie procure e tribunali sciaritici	480.000 —
30. Servizi fondiari	97.000 —
31. Servizi di pubblica sicurezza	97.000 —
32. Servizi carcerari	640.000 —
33. Servizi sanitari	2.100.000 —
34. Servizi archeologici	51.000 —
35. Servizi scolastici	1.080.000 —
36. Servizi postali ed elettrici	490.000 —
37. Servizio delle opere pubbliche	120.000 —
38. Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio dei pozzi	700.000 —
39. Delegazione del tesoro	17.200 —
	12.317.000 —

Restituzioni diverse.

40. Restituzione di quote d'imposta di ricchezza mobile, di entrate diverse ed eventuali e di altri proventi indebitamente percetti	10.000 —

Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.

41. Contributo per l'esercizio delle strade ferrate	650.000 —
42. Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche	per memoria
	650.000 —

Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.

43. Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena	28.727.700 —
44. Pane e viveri - Casermaggio e combustibile, vestiario, spese pel servizio sanitario e spese generali	23.415.000 —
45. Foraggio e spese diverse per i quadrupedi - Rimonta e spese per l'allevamento dei cavalli	7.600.000 —
46. Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile del Genio militare, del materiale telegrafico, telefonico e radiotelegrafico di esclusivo servizio militare; alloggiamenti e affitti, lavori di mantenimento e miglioramento degli immobili ad uso militare; servizio dell'acqua potabile; servizio delle ferrovie Decauville - Laboratori, carreggio e materiali vari d'artiglieria - Servizio automobilistico e servizio d'aviazione	5.150.000 —
47. Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle RR. truppe coloniali e per l'acquisto ai mezzi di trasporto, di oggetti e di attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti	1.800.000 —
48. Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento dell RR. navi nelle acque della colonia e per il servizio semaforico	450.000 —
	67.142.700 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese per il Governo o i servizi civili.

49. Interessi alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate, autorizzato dall'art. 13 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dall'art. 4 del R. decreto 22 gennaio 1920, n. 84 . . . . per memoria
50. Assegni a pensionati e ad ex-impiegati turchi. 40.000 —
51. Bande irregolari indigene - Servizi di polizia nei territori delle tribù e sicurezza delle linee di comunicazione. . . . . 3.000.000 —
52. Spese per i servizi di polizia e sicurezza nelle oasi affidate all'Amministrazione autonoma dell'emiro, ai sensi del R. decreto 25 ottobre 1920, n. 1755, e relativi contributi - Assegni alla famiglia dell'emiro e ai capi delle oasi . 5.300.000 —
53. Spese eccezionali di carattere politico. . . . 300.000 —
54. Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso le località ove non esistono Municipi. . . . . 800.000 —
55. Spese d'impianto per servizi sanitari, per la profilassi delle malattie infettive e pel relativo personale straordinario . . . . 200.000 —
56. Spese per studi, ricerche ed esperimenti agrologici di carattere straordinario eseguiti a cura dello Stato per la messa in valore della Colonia spesa ripartita, lettera *c*, tabella *A*, decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990 . . . . per memoria
57. Spese per l'acquisto di cereali da semina da distribuirsi agli agricoltori indigeni bisognosi 50.000 —
58. Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi cisterne e per il deposito di rifornimento di Tobruk. 93.000 —
59. Spese di ammobigliamento, di arredamento e diverse di primo impianto di nuovi uffici e servizi, stabilimenti, musei e scuole. . . . . . 100.000 —
60. Assegno personale a S. E. il governatore, e ritenute, a carico del bilancio della Colonia, per ricchezza mobile ed entrate del tesoro, sugli assegni di S. E. stessa . . . . 12.200 —
61. Indennità suppletiva al governatore per spese di rappresentanza (Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 146) . . . . 25.000 —
62. Indennità di caroviveri al personale di ruolo e provvisorio (decreti Luogotenenziali 19 dicembre 1918, n. 2044; 15 giugno 1919, n. 1130, e Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1833, e 3 giugno 1920, n. 737). . . . . 3.000.000 —

Spese straordinarie civili. . . 12.9 0.200 —

Spese militari.

63. Indennità temporanee mensili e di caro-viveri a favore di ufficiali e sottufficiali e di personale civile dell'Amministrazione militare ai sensi del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130, e del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737 . . . . 2.000.000 —
64. Spese per reparti eritrei e somali temporaneamente assegnati in Colonia in più dell'organico; soprassoldo speciale concesso transitoriamente ai militari libici; premi in denaro ai militari indigeni libici per atti di valore e servizi straordinari di grande utilità; premi in oggetti di corredo, generi alimentari ed altro a militari indigeni libici e famiglie durante operazioni militari e in speciali circostanze. . . . . 4.000.000 —
65. Spese per costruzioni varie d'uso militare; lavori a difesa della Colonia; espropriazione d'immobili; spese per risarcimento di danni alle proprietà private ed alle persone cagionati per circostanze di forza maggiore; sussidi per titoli anzidetti. . . . . 100.000 —
66. Spese per consumo di materiali, per movimenti straordinari; spese per nuove dotazioni, per rifusione di materiali, quadrupedi e valori perduti per forza maggiore; spese per trasporti straordinari in Colonia per reparti libici, somali, eritrei e vari di colore. . 400.000 —
67. Spese per imbarchi e sbarchi militari, acquisto e manutenzione di materiali marinareschi . . . . 800.000 —

Spese straordinarie militari. . . 7.300.000 —

Totale delle spese effettive straordinarie. . . . . 20.220.200 —

Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate.*

Spese alle quali si provvede con i fondi del mutuo dello Stato con la Cassa depositi e prestiti, di cui al decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808.

68. Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie; acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, num. 808) - Spesa ripartita - 2ª delle dieci rate . . . . 6.000.000 —

Totale delle spese per costruzioni ferroviarie. . . . . 6.000.000 —

Categoria III. — *Movimento di capitali.*

69. Acquisto di cereali da semina da distribuirsi a titolo di prestito ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi . . . . 175.000 —
70. Acquisto di animali da lavoro da cedersi ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi contro pagamento rateale del relativo prezzo . . . . 125.000 —
71. Fondi somministrati a funzionari delegati (art. 73 dell'ordinamento amministrativo-contabile 26 agosto 1915, n. 1363) . . . . per memoria
72. Pagamento di somme relative ad accensioni di crediti, ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti dell'Amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento della Amministrazione stessa . . . . per memoria
73. Acquisto di materiali e forniture diverse pei magazzini di scorta . . . . per memoria

300.000 —

Categoria IV. — *Partite di giro.*

14. Fitto di edifici demaniali ad uso e servizio dell'Amministrazione coloniale . . . . 1.000.000 —

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese per il Governo ed i servizi civili:	
Spese comuni ai vari servizi	9.322.000 —
Fondo di riserva	400.000 —
Spese per i singoli servizi	12.317.000 —
Restituzioni diverse	10.000 —
Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche	650.000 —
	22.699.000 —
Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali	67.142.700 —
Totale delle spese effettive ordinarie . . .	89.841.700 —

TITOLO II.

Spese straordinarie

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese per il Governo ed i servizi civili	12.920.200 —
Spese militari	7.300.000 —
	20.220.200 —
Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate* . .	6.000.000 —
Categoria III. — *Movimento di capitali*	300.000 —
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie	116.361.900 —
Categoria IV. — *Partite di giro*	1.000.000 —
Totale generale . . .	117.361.900 —

RIASSUNTO PER CATEGORIA

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	110.061.900 —
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	6.000.000 —
Categoria III — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	300.000 —
Totale spese reali . . .	116.361.900 —
Categoria IV. — Partite di giro (Parte ordinaria).	1.000.000 —
Totale generale . . .	117.361.900 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
PEANO.

RIASSUNTO degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1922-923.

TITOLO I.

Parte ordinaria

Categoria I. — *Entrate e spese effettive.*

Entrata	89.841.700 —
Spesa	89.841.700 —
Differenza . . .	»

TITOLO II.

Parte straordinaria

Categoria I. — *Entrate e spese effettive.*

Entrata	20.220.200 —
Spesa	20.220.200 —
Differenza . . .	»

Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate.*

Entrata	6.000.000 —
Spesa	6.000.000 —
Differenza . . .	»

Categoria III. — *Movimento di capitali.*

Entrata	300.000 —
Spesa	300.000 —
Differenza . . .	»

Categoria IV. — *Partite di giro.*

Entrata	1.000.000 —
Spesa	1.000.000 —
Differenza . . .	»

Riassunto generale delle differenze.

Categoria I. — Entrate e spese effettive (parte ordinaria e straordinaria).	
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (parte straordinaria)	»
Categoria III. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	»
Categoria IV. — Partite di giro	»
Differenza complessiva . . .	»

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
PEANO.

STATO DI PREVISIONE dell'entrata per le ferrovie della Cirenaica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

Capitoli		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923
Numero	Denominazione	

ENTRATA

TITOLO I.

Parte ordinaria

1. Prodotti del traffico:		
A) Viaggiatori	125.000 —	
B) Bagagli	20.000 —	
C) Merci	190.000 —	
		335.000 —

2. Introiti indiretti dell'esercizio		50.000 —
3. Introiti per rimborsi di spese:		
A) Versamenti a magazzino in conto esercizio	2.000 —	
B) Ricuperi diversi	43.000 —	
		45.000 —
4. Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente articolo di spesa:		
A) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori	per memoria	
B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	per memoria	
C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile	per memoria	
D) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse	per memoria	
		per memoria
5. Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese ordinarie d'esercizio		650.000 —
Totale parte ordinaria		1.080.000 —

TITOLO II.

Parte straordinaria

6. Fondo di dotazione ai sensi degli articoli 30 e 32 delle norme approvate con Regio decreto 9 marzo 1913, n. 314		100.000 —
7. Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese di carattere patrimoniale		per memoria
8. Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:		
A) Rimborsi e concorsi di terzi	per memoria	
B) Ricavo della vendita di beni immobili	per memoria	
C) Materiali di disfacimento ed esuberanti pertinenti al patrimonio ferroviario	per memoria	
D) Diversi	per memoria	
		per memoria
Totale della parte straordinaria		100.000 —
Totale delle entrate ordinarie e straordinarie		1.180.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
PEANO.

STATO DI PREVISIONE della spesa per le ferrovie della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1922-923.

Capitoli — Numero	Capitoli — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923

SPESA

TITOLO I.

Parte ordinaria

§ 1 — Spese ordinarie d'esercizio.

Numero	Denominazione			Competenza
1.	Quota rimborso spese generali alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (km. 75 a lire 1000)			75.000 —
2.	Spese dell'Ufficio di dirigenza:			
	A) Personale		160.000	
	B) Diverse		10.000	
				170.000 —
3.	Spese del servizio Movimento:			
	A) Personale:			
	1. Stazioni	75.000		
	2. Convogli (scorta treni)	25.000		
			100.000	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie		5.000	
	C) Diverse		10.000	
				115.000 —
4.	Spese del servizio trazione e veicoli:			
	A) Personale locomozione		80.000	
	B) Combustibile		150.000	
	C) Materie per pulizia ed untura		10.000	
	D) Fornitura e pompatura d'acqua		12.500	
	E) Diverse		500	
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:			
	1. Personale	135.000		
	2. Materie, materiali e diverse	37.000		
			172.000	
				425.000 —
5.	Spese del servizio lavori:			
	A) Personale		135.000	
	B) Diverse		5.000	
				140.000 —
6.	Spese generali di esercizio:			
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali		10.000	
	B) Diverse		26.000	
				36.000 —
	Totale § 1			961.000 —

§ 2. — Spese complementari.

Numero	Denominazione	Competenza
7.	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	per memoria
8.	Rinnovamento della parte metallica d'armamento	16.000 —
9.	Rinnovamento delle traverse	50.000 —
10.	**Rinnovamento del materiale rotabile**	53.000 —
	Totale § 2	119.000 —

§ 3 — Spese accessorie.

11.	Versamento al bilancio della Cirenaica dell'avanzo della gestione	per memoria
	Totale nella parte ordinaria (§ 1° e 2°) . . .	1.080.000 —

TITOLO II.

Parte straordinaria

12	Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi degli arti oli 30 e 32 delle norme approvate con R. decreto 9 marzo 1913, n. 314	100.000 —
13.	Acquisto di materiale rotabile	per memoria
14.	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	per memoria
15	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione	per memoria
	Totale . . .	100 000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	1.180.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
PEANO.

STATO DI PREVISIONE dell'entrata della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1922-923.

Capitoli — Numero	Capitoli — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923
	TITOLO I.	
	Entrate ordinarie	
	Categoria I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia.	
1.	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	3.000.000 —
2.	Tasse di consumo e privative	137.000 —
3.	Proventi postali, telegrafici e telefonici . .	1.272.000 —
4.	Proventi giudiziari, ipotecari e notarili . . .	275.000 —
5.	Redditi di beni demaniali	1.155.900 —
6.	Tassa sui fabbricati e tassa sui commercianti, esercenti, professionisti, ecc.	700.000 —
7.	Tributi	1.184.037 —
8.	Proventi di stabilimenti sanitari	687.500 —
9.	Tassa di vaccinazione del bestiame	490.000 —
10,	Tasse e multe varie	120.000 —
11.	Proventi diversi	1.125.000 —
12.	Concorsi pel funzionamento dell'ambulatorio italiano a Gedda e per la spesa del guardiano dell'ospizio italiano alla Mecca	65,000 —
13.	Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo	per memoria
		10.211.437 —
	Contributo dello Stato nelle spese della Colonia.	
14.	**Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della colonia Eritrea**	10.337.300 —
	TITOLO II	
	Entrate straordinarie	
	Categoria I. — *Entrate effettive.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato.	
15.	Contributo straordinario dello Stato per provvedere alla concessione dell'indennità temporanea mensile al personale civile e militare, a' sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737 (art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 379	1.000.000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	1.000.000 —
	Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato per costruzioni ferroviarie.	
16.	Somma proveniente dai prestiti contratti dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione della linea ferroviaria Asmara-Cheren-Agordat-Setit e per la relativa dotazione di materiale di trazione e rotabile (leggi 6 luglio 1911, n. 763; 25 giugno 1913, n. 765; 1° aprile 1915, n. 448, e decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119) . . .	6.000.000 —
	Totale della categoria II della parte straordinaria	6.000.000 —
	Categoria III. — *Movimenti di capitali.*	
	Movimento debiti e crediti.	
17.	Riscossioni di somme costituenti debito della Colonia, ovvero a pareggio totale o parziale di crediti dell'Amministrazione stessa per casuali non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione (art. 80, regolamento amministrativo e contabile approvato con Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161). .	per memoria
	Magazzino generale.	
18.	Proventi delle vendite del magazzino generale della colonia (art. 244, regolamento amministrativo e contabile)	per memoria
	Esercizio ferroviario.	
19.	Ricupero di fondi somministrati per l'esercizio della ferrovia	per memoria
	Totale della categoria III . . .	

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.
Entrate ordinarie

Categoria I. — *Entrate effettive.*

Entrate proprie della colonia	10.211.437 —
Contributo dello Stato nelle spese della colonia .	10.337.300 —
Totale del titolo I - Entrate ordinarie . . .	20.548.737 —

TITOLO II.

Entrate straordinarie

Categoria I. — *Entrate effettive.*

Somministrazioni straordinarie dello Stato . . .	1.000.000 —
Categoria II. — *Costruzioni di strade ferrate.* . .	6.000.000 —

Categoria III. — *Movimento di capitali.*

Movimento debiti e crediti	per memoria
Magazzino generale	per memoria
Esercizio ferroviario	per memoria
Totale della categoria III . . .	»
Totale del titolo II - Entrate straordinarie . . .	7.000.000 —
Totale generale . . .	27.548.737 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — *Entrate effettive.*

Titolo I. - Parte ordinaria.	20.548.737 —
Titolo II. - Parte straordinaria	1.000.000 —
Totale categoria I . . .	21.548 737 —
Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate.* . .	6.000.000 —
Categoria III. — *Movimento di capitali*	per memoria
Totale generale . . .	27.548.737 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
PEANO.

STATO DI PREVISIONE della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1922-923

Capitoli — Numero	Capitoli — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923

TITOLO I.

Spese ordinarie

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.

1.	Assegni al governatore art. 2 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19)	71.000 —
2.	Personale di ruolo - Stipendi e indennità coloniale	1.400.600 —
3.	Personale avventizio - Assegni.	1,076,900 —
4.	Indennità varie e rimborso di spese di viaggio (personale di ruolo ed avventizi); ritenuta sugli stipendi dei personali di ruolo a favore del tesoro dello Stato.	965.000 —
5.	Compensi al personale di ruolo e ad altri per lavori straordinari e prestazioni d'opera nell'interesse della colonia	20.000 —
6.	Sussidi ad impiegati in servizio o già appartenenti alla colonia ed alle loro famiglie. . .	10.000 —
7.	Assegni a capi e notabili indigeni	250.000 —
8.	Assegni e spese varie per le bande assoldate.	942.500 —
9.	Spese per la giustizia	30 000 —
10.	Servizi di carattere municipale	790.400 —
11.	Servizio sanitario generale.	923.300 —
12.	Corpo di polizia e spese varie per il servizio di pubblica sicurezza.	574.200 —
13.	Reclusorio e carceri giudiziarie.	13 .000 —
14.	Spese varie di carattere politico.	5[illegible]3.5 0 —
15.	Somma a disposizione del governatore per spese politiche riservate	25.000 —
16	Agenzie commerciali in Etiopia	373.000 —
17.	Spese per l'Istituto siero vaccinogeno	200.000 —
18.	Servizio di cassa.	15 000 —
19.	Servizio di dogana. porto e fari e sanità marittima.	147.500 —
20.	Servizi postali, telegrafici e telefonici	293.200 —
21.	Stazioni radiotelegrafiche - Contributo al Ministero della marina.	500.000 —
22.	Servizio del Genio civile; manutenzione ordinaria della rete stradale, dei fabbricati; gestione acquedotti, officine elettriche ed altre spese varie.	1.190.300 —
23.	Liquidazione delle contabilità telegrafiche internazionali.	200.000 —
24.	Esercizio e manutenzione della linea telegrafica Eritrea-Scioa.	89.000 —
25.	Demanio, colonizzazione, agricoltura, zootecnica, miniere e commercio.	321.000 —
26.	Premi speciali ai migliori coltivatori, così per la tenuta di aziende agricole come per le migliori produzioni dell'industria agricola art. 2, lett. *b*, della legge 1° aprile 1915, numero 448).	40.000 —
27.	Premi speciali ai migliori coltivatori di caffè (art. 2, lettera c, della legge 1° aprile 1915, n. 448)	10.000 —
28.	Somma da erogarsi per l'attuazione di un programma di utilizzazione idraulica, di sistemazione di terre da mettere a coltura e di altri provvedimenti a vantaggio dell'economia agraria della colonia (art. lett. d, ed art. 3 della legge 1° aprile 1915, n. 448) . . .	250.000 —
29.	Servizio economato	307.000 —
30.	Magazzino generale (personale di servizio, trasporti interni, facchinaggio, ecc.)	160.000 —
31.	Telegrammi di Stato per l'Italia e per l'estero	70.000 —
32.	Restituzione di tasse e altre somme indebitamente acquisite all'entrata	per memoria
33.	Spese casuali.	40.000 —
34.	Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie.	per memoria
35.	Spese varie.	50.000 —
		12.036.400 —

Fondo di riserva.

36.	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese e all'eventuale deficienza negli stanziamenti degli altri articoli del bilancio	52.496 48

Spese militari.

37. Assegni fissi agli ufficiali, ai sott'ufficiali ed ai militari di truppa italiana ed indigena del R. corpo di truppe coloniali e ritenuta ordi-

naria per le pensioni (articoli 210, lettera *a*) e 213, lettera *a*) del regolamento amministrativo e contabile approvato col R. decreto 15 agosto 1913, n. 1161)	5.535.000 —
38. Occorrenze varie per il R. corpo di truppe coloniali (art. 210, lettera *b*, del regolamento amministrativo e contabile suindicato)	472.000 —
39. Trasporti per mare di ufficiali e truppa (articolo 210, lettera *b*, del citato regolamento) .	450.000 —
40. Mantenimento delle RR. navi nelle acque della colonia. (Rimborso al Ministero della marina).	390.000 —
41. Contributo dell'Eritrea nelle spese di mantenimento del deposito centrale di Napoli . .	52.000 —
42. Pensioni e gratificazioni di riforma a militari indigeni	65.000 —
	6.964.000 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese civili.

43. Indennità suppletiva temporanea al Governatore per spese di rappresentanza (R. decreto 20 febbraio 1921, n. 346)	25.000 —
44. Indennità temporanea mensile al personale civile e militare ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737 (art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 379, e articolo del bilancio del tesoro pel 1922-23	1.000.000 —
45. Lavori pubblici vari	30.000 —
46. Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (Interessi)	230.351 32
47. Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara-Ghinda (Interessi)	25.618 36
48. Servizio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie di cui l'art. 2 della legge 22 giugno 1913, n. 765 (interessi 2° semestre della 8ª annualità e 1° semestre della 9ª annualità su 2 milioni, 2° semestre della 7ª annualità e 1° semestre della 8ª annualità su un milione e 2° semestre 5ª annualità e 1° semestre 6ª annualità su L. 250.000)	116.104 43
	1.427.074 11

Spese militari.

49. Spese per acquisti di materiali occorrenti per aumenti di dotazioni	30.000 —

Categoria II. — *Costruzioni di strade ferrate.*

50. Completamento della linea ferrovia Asmara-Cheren-Agordat-Setit e relativo materiale di trazione e rotabile (Leggi 6 luglio 1911, n. 763; 22 giugno 1913, n. 765; 1° aprile 1915, n. 448, e decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	6.000.000 —

Categoria III. — *Movimento di capitali.*

Estinzione di debiti.

51. Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 per la ferrovia fino ad Asmara - Ammortamento	744.336 68
52. Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara-Ghinda - Ammortamento . .	176.407 88
53. Servizio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie (art. 2 legge 22 giugno 1913, n. 76) - Ammortamento - 2° semestre, 8ª annualità e 1° semestre 9ª annualità su 2 milioni 2° semestre, 7ª annualità e 1° semestre 8ª annualità su 1 milione e 2° semestre 5ª annualità e 1° semestre, 8ª annualità su L. 250.000).	58.02[illegible] 85
54. Rimborso al tesoro dello Stato somma di lire 360.955,50 da esso anticipata per la liquidazione delle pendenze della Società Eritrea delle miniere d'oro (decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1759 (5ª rata)	60.000 —

Movimento debiti e crediti

55. Pagamento di somme costituenti crediti della Colonia ovvero a pareggio totale o parziale di debiti della Amministrazione stessa per casuali non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione (art. 80 regolamento amministrativo e contabile	per memoria

Magazzino generale.

56. Acquisto di materiali, generi ed oggetti (spese accessorie comprese) per rifornimenti del magazzino generale (art. 243, regolamento amministrativo e contabile).	per memoria

Esercizio ferroviario.

57. Somministrazione di fondi per l'esercizio della ferrovia	per memoria
	1.038.766 41

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spese ordinarie

Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.	12.036.400 —
Fondo di riserva.	52.496 48
Spese militari.	6.964.000 —
Totale spese ordinarie. . .	19.052.896 48

TITOLO II.

Spese straordinarie

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese civili.	1.427.074 11
Spese militari.	30.000 —
	1.457.074 11
Categoria II. — *Costruzione strade ferrate*	6.000.000 —

Categoria III. — *Movimento di capitali - Estinzione di debiti* 1.038.766 41

Totale spese straordinarie. . . 8.495.840 52

Totale generale. . . 27.548.737 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — *Spese effettive.*

Titolo I. — Parte ordinaria	19.052.896 48
Titolo II. — Parte straordinaria	1.457.074 11
Totale Categoria I. . .	20.509.970 59
Categoria II. — Costruzione strade ferrate . . .	6.000.000 —
Categoria III. — Movimento di capitali.	1.038.766 41
Totale generale. . .	27.548.737 —

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro:
PEANO.

RIASSUNTO degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1922-923.

Capitoli — Numero	Capitoli — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923
	TITOLO I.	
	Parte ordinaria	
	Categoria I. — *Entrate e spese effettive.*	
	Entrata	20.548.737 —
	Spesa	19.052.896 48
	Differenza . . .	1.495.840 52
	TITOLO II.	
	Parte straordinaria	
	Categoria I. — *Entrata e spese effettive.*	
	Entrata	1.000.000 —
	Spesa	1.457.074 11
	Differenza . . . —	457.074 11
	Categoria II. — *Costruzioni di strade ferrate.*	
	Entrata	6.000.000 —
	Spesa	6.000.000 —
	Differenza . . .	—
	Categoria III. — *Movimenti di capitali.*	
	Entrata	per memoria
	Spesa	1.038.766 41
	Differenza . . . —	1.038.766 41

Riassunto generale delle differenze

Categoria I. — Entrate e spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	+ 1.038.766 41
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (parte straordinaria)	—
Categoria III. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	— 1.038.766 41
Differenza totale . . .	»

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
PEANO.

STATO DI PREVISIONE dell'entrata per le Ferrovie eritree per l'esercizio finanziario 1922-923.

Capitoli — Numero	Capitoli — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923
	TITOLO I.		
	Parte ordinaria		
1.	Prodotti del traffico:		
	a) Viaggiatori a tariffa intiera	350.000 —	
	b) Viaggiatori a tariffa ridotta	150.000 —	
	c) Bagagli	50.000 —	
	d) Merci	3.050.000 —	
			3.600.000 —
2.	Introiti indiretti dell'esercizio		7.000 —
3.	Introito per rimborso di spese:		
	a) Versamento a magazzino in conto esercizio	13.000 —	
	b) Ricuperi diversi	per memoria	
			13.000 —
4.	Introiti a reintegro del corrispondente articolo di spesa		per memoria
5.	Contributo del bilancio della colonia alle spese ordinarie d'esercizio		per memoria
	Totale della parte ordinaria . . .		3.620.000 —
	TITOLO II.		
	Parte straordinaria		
6.	Prelevamento dal fondo di riserva istituito nell'esercizio 1915-916		360.000 —
7.	Somministrazione di fondi del bilancio generale della colonia pel normale funzionamento del servizio		per memoria
	Totale della parte straordinaria . . .		360.000 —
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie		3.980.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
PEANO.

STATO DI PREVISIONE della spesa per le Ferrovie eritree per l'esercizio finanziario 1922-923.

Numero	Capitoli — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923

TITOLO I.

Parte ordinaria

—

§ 1. — Spese ordinarie d'esercizio.

1. Direzione:
   - a) Personale . . . . 80.000 —
   - b) Diverse . . . . 15.000 —
   - ———— 95.000 —
2. Servizio movimento.
   - a) Personale:
     - 1. Stazioni 160.000
     - 2. Convogli (scorta treni) 60.000
     - ———— 220.000 —
   - b) Indennizzi per perdite ed avarie . . . . 4.000 —
   - c) Diverse . . . . 7.000 —
   - ———— 231.000 —
3. Servizio trazione e veicoli:
   - a) Personale (locomozione) . 290.000 —
   - b) Combustibile . . . . 1.500.000 —
   - c) Lubrificanti e materie per pulizie . . . . 100.000 —
   - d) Acqua . . . . 20.000 —
   - e) Diverse . . . . 15.000 —
   - f) Manutenzione e riparazione rotabili:
     - 1. Personale . . . 300.000
     - 2. Materiale 270.000
     - ———— 570.000
   - ———— 2.495.000 —
4. Mantenimento e lavori
   - a) Personale . . . . [illegible]
   - b) Diverse . . . . [illegible]
   - ———— 300.000 —
5. Spese generali d'esercizio:
   - a) Affitti, adattamento e riparazioni locali 10.000
   - b) Viaggi al personale, gratificazioni e sussidi 40.000
   - c) Indennità di licenziamento al personale 50.000
   - d) Spese varie ed impreviste. . . . 24.000
   - e) Rimborsi di somme per erronee tassazioni di trasporti (Spesa d'ordine) . . . . per mem.
   - ———— 124.000 —

Totale § 1 . . . 3.245.000 —

§ 2. — Spese complementari.

6. Versamenti al fondo di riserva per lavori intesi a riparare e prevenire danni di forza maggiore. 15.000
7. Versamenti al fondo di riserva per rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile . . . 3[illegible]0.000
   - ———— 375.000 —

Totale § 2. . . 375.000 —

§ 3. — Spese accessorie.

8. Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione . . . . per memoria

Totale § 3. . . per memoria

Totale della parte ordinaria. . . 3.620.000 —

TITOLO II.

Parte straordinaria.

—

9. Lavori e provviste per il rinnovamento di una parte dell'armamento . . . . 260.000 —
10. Provviste per il rinnovamento di una parte del materiale rotabile. . . . . 100.000 —
11. Restituzione al bilancio generale della Colonia di fondi somministrati pel normale funzionamento del servizio. . . . . per memoria

Totale della parte straordinaria . . 360.000 —

Totale delle spese ordinarie e straordinarie. . . . . 3.980.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
PEANO.

STATO DI PREVISIONE dell'entrata della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1922-923.

Numero	Capitoli — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923

TITOLO I.

Entrate ordinarie

—

Categoria I. — *Entrate effettive.*

Entrate proprie della Colonia.

1.	Proventi doganali	1.400.000 —
2.	Proventi postali e radiotelegrafici	200.000 —
3.	Tasse varie	450.000 —
4.	Multe, ammende, diritti di giustizia	25.000 —
5.	Diritto di stato civile e di notariato.	10.000 —
6.	Vendita di Materiale fuori d'uso.	7.000 —
7.	Proventi diversi ed eventuali	150.000 —
8.	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	per memoria
		2.242.000 —

Contributi ordinari dello Stato.

9. Contributo ordinario dello Stato nelle spese civili e militari della Somalia italiana, ivi comprese quelle per gli [illegible] di Obbia e dei Migiurtini . . . . [illegible]

TITOLO II.

Entrate straordinarie

Categoria I. — *Entrate effettive*

Contributi straordinari.

10. Contributo straordinario dello stato per sopperire alla perdita derivan e al bilancio della Colonia dal mutato ragguaglio della rupia alla lira e maggiori entrate in relazione al ragguaglio stesso . . . . 5.000.000 —

Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate.*

Somministrazioni straordinarie dello Stato.

11. Somma proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi prestiti per la costruzione del tronco Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-Confine etiopico e per la relativa dotazione del materiale rotabile e di trazione (Decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394) Spesa ripartita - Quarta delle sei rate. . . . 4.000.000.
12. Ricupero di somme reintegrabili al corrispondente articolo dello stato di previsione della spesa . . . . per memoria

Categoria III. — *Movimento di capitali.*

Movimento di debiti e crediti.

13. Riscossione di somme relative ed accensione di debiti ovvero ed estinzione totale o parziale dei crediti dell'Amministrazione coloniale per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa. . per memoria
14. Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati . . . . per memoria
15. Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa . . . . . per memoria

Categoria IV. — *Partite di giro.*

16. Fitto di beni della Colonia ad uso od in servizio dell'Amministrazione. . . . . 55.000 —

Riassunto per titoli

TITOLO I.

Entrate ordinarie.

Categoria I. — Entrate effettive.

Entrate proprie della Colonia	2.242.000 —
Contribuiti ordinari dello Stato	8.422.000 —
Totale entrate ordinarie effettive . . .	10.664.000 —

TITOLO II.

Entrate straordinarie

Categoria I. — *Entrate effettive.*

Somministrazioni straordinarie dello Stato. . . .	5.000.000 —

Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate.*

Somministrazioni straordinarie dello Stato. . . .	4.000.000 —
Totale del titolo II. — Entrate straordinarie.	9.000.000 —
Totale entrate reali.	19.664.000 —
Categoria IV. — *Partite di giro*	55.000 —
Totale generale	19.719.000 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — *Entrate effettive.*

Entrate ordinarie.	10.664.000 —
Entrate straordinarie.	5.000.000 —
Totale entrate effettive .	1[illegible].664.000 —
Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate* .	4.000.000 —
Categoria III. — *Movimento di capitali*	»
Totale entrate reali.	1[illegible].664.000 —
Categoria IV — *Partite di giro*	55.000 —
Totale generale.	19.719.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
PEANO.

STATO DI PREVISIONE della spesa della Colonia della Somalia Italiana per l'esercizio finanziario 1922-923.

Capitoli		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923
Numero	Denominazione	

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile.

Spese generali.

1.	Assegni al governatore (art. 2 del R. decreto 22 gennaio 1911, n. 10)	74.000 —
2.	Personale addetto ai servizi civili, stipendi, indennità ed assegni fissi	1.7[illegible]0.000 —
3.	Corpo di polizia	52[illegible].000 —
4.	Personale indigeno	545.000
5.	Indennità d'equipaggiamento, viaggi per destinazione in Colonia, rimpatri, licenze . . .	140.000 —
6.	Indennità di marcia e soggiorno e spese di viaggi per trasferimenti e missioni varie in Colonia	100.000 —
7.	Compensi per lavori e servizi straordinari. .	20.000 —
8	Sussidi ad impiegati ed agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale e alle loro famiglie	5.000 —
9.	Spese di carattere politico	39[illegible].000
10.	Somma a disposizione del governatore per spese politiche riservate	25.000 —
11.	Affitto e manutenzione di locali.	35.000 —
12.	Acquisto e manutenzione di mobili	40.000 —

13. Spese postali, per telegrammi, radiotelegrammi, corrieri	135.000 —
14. Servizi delle comunicazioni e dei trasporti, sussidi, concorsi e spese per l'esercizio in servizio pubblico di linee automobilistiche	330.000 —
15. Equipaggiamento (Corpo di polizia, Gogle, agenti doganali, carcerari, ecc.	100.000 —
16. Acquisto e mantenimento di quadrupedi; acquisto e manutenzione di bardature e oggetti di selleria	50.000 —
17. Spese d'ufficio; abbonamento e pubblicazioni periodiche; spese e concorsi per la stampa di pubblicazioni di carattere coloniale; acquisto di libri, di stampati, ecc.	100.000 —
18. Rifornimento dei magazzini dell'Economato.	25.000 —
19. Sovvenzioni alle mense	25.000 —
20 Contributo nella spesa per il mantenimento e l'Amministrazione del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli	26.000 —
21. Quote da accantonarsi a favore degli impiegati per contratto, in dipendenza delle indennità loro spettanti in base alla nuova forma di contratto di impiego	25.000 —
22. Spese casuali	10.000 —
	4.532.700 —

Fondo di riserva.

23. Fondo a disposizione per provvedere a nuove e all'eventuale deficienza negli stanziamenti degli articoli del bilancio	44.046 28

Spese per servizi vari.

24. Spese di giustizia	5.000 —
25. Trasporto e spedizione di numerario; differenze sui cambi e sui ragguagli	5.000 —
26. Carceri e servizio di pubblica sicurezza	80.000 —
27. Servizio sanitario igienico e zooiatrico	295.000 —
28. Dogana	5.000 —
29. Capitaneria di porto e spese pel funzionamento dei fari e fanali	42.000 —
30. Scuola d'arte e mestieri per gl'indigeni e servizi vari per l'insegnamento	58.000 —
31. Spese per sperimentazione tecnico-economica ed economico sociale e per provvedimenti diretti al miglioramento dell'agricoltura locale	245.000 —
32. Stazioni radiotelegrafiche (spese per le stazioni gestite dalla Amministrazione e contributi al Ministero della marina per quelle da esso gestite) e servizio telefonico	705.000 —
33. Laboratori tecnici del Genio civile; manutenzione e riparazioni di edifici e strade ed altri lavori pubblici di carattere ordinario	360.000 —
34. Servizi urbani	62.000 —
35. Linea di navigazione fluviale sul Giuba	50.000 —
36. Azienda dei distillatori e frigoriferi	55.000 —
37. Restituzione di diritti indebitamente riscossi	per memoria
38. Concorsi vari	23.500 —
	1.990.500 —

Spese militari

Personale.

39. Assegni agli ufficiali ed alla truppa italiana	526.000 —
40. Paghe e spese varie per la truppa indigena	1.560.000 —
41. Indennità di equipaggiamento, viaggi per destinazione in colonia, rimpatri, licenze agli ufficiali ed alla truppa italiana	100.000 —
42. Indennità di marcia agli ufficiali e alla truppa italiana, viveri di marcia alla truppa indigena, spese di viaggio per trasferimenti nella colonia	150.000 —
43. Compensi per servizi e lavori straordinari; premi di tiro	12.700 —
	2.348 700 —

Spese generali e per i materiali.

44. Spese generali e di equipaggiamento	473.000 —
45. Materiali d'artiglieria e d'armamento	70.000 —
46. Mantenimento Regie navi nelle acque delle colonie (contributo al Ministero della marina)	390.000 —
	933.000 —

Spesa per l'Agenzia degli Arussi.

47. Agenzia commerciale degli Arussi	75.000 —

Spese speciali per la Somalia Settentrionale.

48. Assegni ai Sultani di Obia e dei Migiurtini e spese varie per i commissariati sulla costa della Somalia italiana settentrionale	354.000 —

TILOLO II

Spesa straordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese civili.

49. Indennità temporanea suppletiva al Governatore per spese di rappresentanza (R. decreto 20 febbraio 1921, n. 246)	25.000 —
50. Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297, e 29 novembre 1914, numero 1490) - Interessi	190.007 79
51. Maggiore spesa derivante dal mutato ragguaglio della rupia alla lira italiana	5.000.000 —
	5.215 007 79

Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate.*

52. Costruzione del tronco Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-Confine Etiopico e relativa dotazione del materiale rotabile e di trazione (decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394) (Spesa ripartita) (Quarta delle sei rate)	4.000.000 —

Categoria III. — *Movimenti di capitale.*

Estinzione di debiti.

53. Rimborso al tesoro dell'anticipazione di lire 570.527,82 fatta in dipendenza del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1241, per la liquidazione consensuale delle pendenze finanziarie e extrasi fra il Governo e l'ex-Società commerciale italiana del Benadir (5ª delle otto annualità	71.315 97
54. Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui con cessi per opere di pubblica utilità (RR. decreti 2 ottobre 1911, n. 1297, e 20 novembre 1913, n. 1190. Ammortamento	99.729 96
	171.045 93

Movimento debiti e crediti.

55. Pagamento di somme relative ad accensione di crediti ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti dell'Amministrazione coloniale non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa . . .	per memoria
56. Fondi somministrati a funzionari delegati	per memoria

Categoria IV. — *Partite di giro.*

57. Fitto di beni della Colonia ad uso od in servizio dell'Amministrazione	55.000 —

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile:		
Spese generali	4.532.700 —	
Fondo di riserva	44.046 28	
Spese per servizi vari	1.790.500 —	
		6.367.246 28
Spese militari:		
Personale	2.318.700 —	
Spese generali e per i materiali	983.000 —	
		3.301.700 —
Spese per l'agenzia degli Arussi		75.000 —
Spese speciali per la Somalia settentrionale . .		354.000 —
Totale spese ordinarie effettive . . .		10.277.946 28

TITOLO II.

Spesa straordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese civili	5.215.007 79
Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate* . .	4.000.000 —
Categoria III. — *Movimenti di capitali.*	
Estinzione di debiti	171.045 93
Movimento debiti e crediti	»
Totale parte straordinaria . .	9.386.053 72
Totale spese reali . .	19.664.000 —
Categoria IV. — *Partite di giro*	55.000 —
Totale generale . . .	19.719.000 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — *Spese effettive.*

Titolo I. - Spese ordinarie	10.277.946 28
Titolo II - Spese straordinarie	5.215.007 79
Totale spese effettive . . .	15.492.954 07
Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate* . .	4.000.000 —
Categoria III. — *Movimento di capitali*	171.045 93
Totale spese reali . . .	19.664.000 —
Categoria IV. — *Partite di giro*	55.000 —
Totale generale . . .	19.719.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
PEANO.

RIASSUNTO degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia Italiana per l'esercizio finanziario 1922-923.

TITOLO I.

Parte ordinaria

Categoria I. — *Entrate e spese effettive.*

Entrata	10.664.000 —
Spesa	10.277.946 28
Differenza . . . +	386.053 72

TITOLO II.

Parte straordinaria

Categoria I. — *Entrate e spese effettive.*

Entrata	5.000.000 —
Spesa	5.215.007 79
Differenza . . . —	215.007 79

Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate.*

Entrata	4.000.000 —
Spesa	4.000.000 —
Differenza . . .	»

Categoria III. — *Movimento di capitali.*

Entrata	»
Spesa	171.045 93
Differenza . . . —	171.045 93

Categoria IV. — *Partite di giro.*

Entrata	55.000 —
Spesa	55.000 —
Differenza	»

Riassunto generale per categoria delle differenze.

Categoria I. — Entrate e spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	+ 171.045 93
Categoria II — Costruzione di strade ferrate (parte straordinaria)	»
Categoria III. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	— 171.045 93
Categoria IV. — Partite di giro	»
Differenza totale	»

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il ministro del tesoro
PEANO.

STATO DI PREVISIONE dell'entrata del R. Istituto orientale in Napoli per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

Numero	Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923
	TITOLO I. Entrate effettive		
	Categoria I. — *Entrate ordinarie.*		
1	Rendita a carico dello Stato		20.016 50
2	Affitti beni immobili:		
	a) fondi urbani	61.228 —	
	b) fondi rustici	119.335 65	
			180.563 6
3	Censi, canoni e legati		5.814 21
4	Assegni ed interessi di capitali		3.000 —
5	Tasse scolastiche:		
	a) Iscrizioni	10.000	
	b) Certificati	300	
	c) Diplomi	500	
			10.800 —
6	Prodotto delle pubblicazioni dell'Istituto e vendita di dispense scolastiche		3.000 —
7	Entrate diverse		15.000 —
8	Entrate eventuali per contributi di Enti locali		5.000 —
	Totale entrate effettive ordinarie		243.194 36
	TITOLO II. Movimento di capitali		
9	Alienazione d'immobili		15 000 —
10	Affrancazione di canoni		per memoria
11	Restituzione di capitali		per memoria
	Totale entrate per movimento capitali		15.000 —
	Totale entrate reali		258.194 36
	TITOLO III. Partite di giro		
12	Partite di giro diverse		500 —
13	Ritenute sugli stipendi al personale		23.500 —
14	Borse di studio date da vari Enti		8.300 —
	Totale delle partite di giro		32.300 —
	Totale complessivo delle entrate proprie		290.494 36
15	Contributo del Ministero delle Colonie, a pareggio		317.800 —
	Totale generale dell'entrata		608.294 36

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
PEANO.

STATO DI PREVISIONE della spesa del R. Istituto orientale in Napoli per l'esercizio finanziario 1922-923.

Numero	Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923
	TITOLO I. Spese effettive		
	Categoria I — *Spese ordinarie.*		
1	Imposte e tasse		62.000 —
2	Censi, canoni e legati		4.034 78
3	Manutenzione agli stabili (proprietà urbane)		12.000 —
4	Indennità di carica - Presidente del Consiglio d'amministrazione		1.200 —
5	Stipendi al personale amministrativo:		
	a) Segretari, economo ragioniere, applicato	18.700	
	b) Personale subalterno	11.000	
			29.700 —
6	Spese di stampati, cancelleria e diverse d'ufficio:		
	a) Stampati, registri, carta, oggetti di cancelleria e marche da bollo	5.000	
	b) Bollo ai mandati	500	
	c) Spese minute giornaliere, postali e trasporti	2.500	
	d) Telefono, campanelli elettrici e tappeti	1.000	
			9.000 —
7	Spese di liti, contratti e perizie e viaggi		6.000 —
8	Stipendi al personale didattico:		
	a) Indennità al direttore	2.000	
	b) Stipendio a sette professori titolari	67.500	
	c) Retribuzione a dieci professori incaricati	43.000	
	d) Compenso per conferenze integrative dei corsi	6.000	

e) Assegni a supplenti	5.000	
f) Assegno a 6 assistenti indigeni	25.000	
g) Assegno speciale ad incaricati ed all'assistente indigeno . . .	5.500	
h) Assegno « ad personam » a due professori titolari	3.000	
		157.000 —
9. Borse di studio n. 3 a L. 1000 e n. 1 a L. 3000		6.000 —
10. Biblioteca		25.000 —
11. Materiale etnografico		per memoria
12. Indennità a Commissioni dei concorsi		4.000 —
13. Pubblicazioni scolastiche e scientifiche dell'Istituto		15 000 —
14. Fitto della sede dell'Istituto		8.000 —
15. Illuminazione e riscaldamento		4.000 —
16. Pensioni		18.000 —
Totale Spese effettive ordinarie . . .		370.934 78

Categoria II. — *Spese straordinarie.*

17. Personale amministrativo e compensi per lavoro straordinario	4.000 —
18. Alla soppressa Congregazione dei cinesi. . .	480 —
19. Contributo alla Cassa pensione	6.000 —
20. Vestiario al personale di servizio	2.500—
21. Spese straordinarie diverse	10.000 —
22. Indennità di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e ai RR. decreti 20 luglio 1919, n. 1282, e 3 giugno 1920, numero 737.	69.000 —
23. Acquisto di piante per migliorie di fondi. .	per memoria
24. Riparazioni straordinarie agl'immobili - Proprietà Ebolitana	45.000 —
25. Migliorie alla proprietà immobiliare	40.000 —
26. Fondo di riserva.	13.079 58
Totale spese straordinarie . . .	190.059 58
Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie	560.994 36

TITOLO II.

Movimento di capitali

27. Acquisto d'immobili e investimenti	15 000 —
28. Accensione di canoni	per memoria
29. Estinzione di debiti	per memoria
Totale movimento capitali . . .	15.000 —
Totale spese reali . . .	575.994 36

TITOLO III.

Partite di giro

30. Partite di giro diverse	500 —
31. Ritenute sugli stipendi al personale	23.500 —
32. Borse di studio concesse da diversi Enti . . .	8.300 —
Totale partite di giro . . .	32.300 —
Totale generale della spesa . . .	608 294 36

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
PEANO.

Il numero 1095 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 930, che approva il regolamento per il funzionamento amministrativo e contabile dell'Amministrazione scolastica provinciale, in applicazione delle leggi 4 giugno 1911, numero 487, e 20 marzo 1913, n. 206;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le disposizioni contenute nell'art. 24 del decreto suddetto, che riflettono la liquidazione definitiva dei concorsi e dei rimborsi dovuti dallo Stato all'Amministrazione scolastica provinciale, dalla data del passaggio delle scuole elementari dei Comuni all'Amministrazione stessa, per rendere meno laboriosa e più esatta la liquidazione definitiva suddetta;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 24 del regolamento approvato con Regio decreto 1° agosto 1913, num. 930, è sostituito dal seguente:

« La liquidazione definitiva dei concorsi o rimborsi a carico dello Stato è fatta in base alle risultanze del conto consuntivo dell'Amministrazione scolastica provinciale, contrapponendo all'ammontare complessivo della spesa accertata per stipendi, assegni, indennità e contributo al Monte pensioni, per il personale direttivo ed insegnante, l'ammontare complessivo: *a*) dei concorsi e rimborsi versati dal Ministero in relazione alla detta spesa; *b*) del contributo consolidato a carico dei Comuni e delle assegnazioni destinate da Enti e da privati, escluse le somme che non si riferiscono al personale direttivo ed insegnanti; *c*) della ritenuta sugli stipendi ed assegni per il Monte pensioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ANILE — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1080 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454;

Visto il Nostro decreto 2 maggio 1920, n. 597;

Visto il Nostro decreto 1° febbraio 1922, n. 166;

Sentita la seconda sezione del Consiglio superiore delle acque nominata a termine dell'art. 12 del decreto 2 maggio 1920, n. 597;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' ammesso alla sovvenzione annua governativa prevista dall'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale del 28 marzo 1919, n. 454, prorogato con decreto Reale 1° febbraio 1922, n. 166, l'impianto proposto dalla Società miniere di lignite di Gualdo Cattaneo (Spoleto), a Gualdo Cattaneo con utilizzazione della lignite di dette miniere, per la produzione di energia elettrica mediante un macchinario della potenza installata di 15.000 KW ad una potenza funzionante normale di 10.000 KW, e per il ricupero di sottoprodotti solfato ammonico e catramo.

Art. 2.

La sovvenzione governativa annua viene accordata per un periodo di 20 anni nella misura massima di lire centotrenta (L. 130) per KW installato, ed è ripartita in due quote, delle quali una fissa per l'impianto, di lire novanta (L. 90) per KW installato, ed una mobile, per l'esercizio di centesimi due (L. 0,02) per chilovattora prodotto nell'anno, fino ad una produzione massima sovvenzionata di trenta milioni di KWh, risultandone una sovvenzione complessiva annua di lire un milione novecentocinquantamila (L. 1.950.000).

Art. 3.

Alla Ditta miniere di lignite di Gualdo Cattaneo è concesso di estendere la coltivazione dei giacimenti lignitiferi del bacino di Gualdo Cattaneo in provincia di Perugia alla zona ed entro i limiti segnati nel piano alla scala 1:25000 dalla Ditta stessa presentato.

La durata della concessione è di anni venti (20) a partire dalla data della messa in esercizio dell'impianto di cui all'art. 1 del presente decreto.

Le modalità per la concessione saranno stabilite da apposito disciplinare da redigersi dall'Ufficio del Genio civile di Perugia d'accordo col Ministero per l'agricoltura.

Essa concessione viene in ogni modo accordata a rischio e pericolo della Ditta concessionaria rimanendo a suo carico qualunque spesa, onere e responsabilità inerenti e conseguenti alla concessione medesima o con obbligo espresso di rilevare l'Amministrazione dello Stato da ogni e qualsiasi molestia.

Art. 4.

E' approvato e reso esecutorio l'annesso atto d'obbligo che stabilisce le modalità e le condizioni alle quali dovranno corrispondere la costruzione e l'esercizio dell'impianto, a termini del decreto 28 marzo 1919, n. 454, prorogato con il decreto 1° febbraio 1922, numero 166, per produzione di energia e ricavo di sottoprodotti, e le modalità in base alle quali comincerà a decorrere la sovvenzione governativa e sarà provveduto alla corresponsione della medesima.

L'inosservanza e l'inadempienza delle norme e condizioni stabilite nel disciplinare, comportano l'immediata decadenza di ogni diritto della Ditta alla sovvenzione afferente all'esercizio ed agli altri vantaggi accordatile per l'esecuzione e l'esercizio dell'impianto di cui trattasi.

Al pagamento della sovvenzione accordata col presente decreto sarà provveduto con gli stanziamenti da effettuare sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-922 e seguenti a carico del fondo di cui all'articolo 5 del decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — RICCIO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Atto d'obbligo

al quale sono vincolate la concessione della sovvenzione governativa annua e le altre agevolazioni di cui al decreto-legge Luogotenenziale n. 454 del 28 marzo 1919 ed al decreto Reale 2 maggio 1920, n. 597 per la costruzione e l'esercizio di un impianto termoelettrico, con utilizzazione di lignite da costruirsi a Gualdo Cattaneo (Perugia) ai sensi della domanda presentata in data 12 dicembre 1921 della Società miniere di lignite di Gualdo Cattaneo con sede in Spoleto rappresentata legalmente dal suo gerente sig. cav. Busetto Bro Pietro giusta deliberazione dell'assemblea dei soci tenuta a Venezia il giorno 21 settembre 1920 come da verbale nei rogiti del dott. Emilio Piamonte di Venezia pubblicato con Fogli annunzi legali della provincia di Roma in data 27 ottobre 1920, n. 86.

Si premette

che, la Società miniere di lignite di Gualdo Cattaneo in data 12 dicembre 1921 ha presentato una domanda e relativo progetto tendente ad ottenere una sovvenzione quale è prevista dall'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale n. 454 del 28 marzo 1919 per la costruzione e l'esercizio di un impianto termoelettrico della potenza installata di 15.000 KW e funzionante di 10000 KW, atto a trattare centonovantamila (190.000) tonnellate di lignite all'anno

per la produzione annuale di trenta milioni di chilovattora (30,000.000 KWh) 4750 tonn. di solfato ammonico, 3800 tonn. di catrame e 50 milioni di metri cubi di gas per un annesso impianto termico per produzione di laterizi;

che la Ditta ha presentato in pari data il progetto esecutivo relativo a tale impianto con allegata relazione giustificativa delle modalità di esecuzione e piani finanziari preventivi di impianto e di esercizio;

che il progetto stesso è stato approvato dalla 2ª sezione del Consiglio superiore delle acque costituita ai sensi del decreto legge n. 597 del 2 maggio 1920;

che l'impianto proposto è stato riconosciuto meritevole di sovvenzione.

Tutto ciò premesso col presente atto d'obbligo si stabiliscono le norme e condizioni alle quali la concessione stessa, nonchè la costruzione e l'esercizio dell'impianto debbano essere subordinate.

Art. 1.

Località, e scopo dell'impianto.

L'impianto termo elettrico sorgerà in località Bastardo (Comune di Giano dell'Umbria) e utilizzerà la lignite delle miniere di Gualdo Cattaneo.

Art. 2.

Combustibile.

Il combustibile da trattare avrà le seguenti caratteristiche medie:

Umidità allo stato naturale 40 0[0.
Calorie allo stato naturale 3060.
Analisi sul campione essicato:
Carbonio fisso 21.81 0[0.
Materie volatili 67.46 0[0
Ceneri 10.73 0[0.
Totale 100.
Azoto 1.65 0[0.
Solfo 2.16 0[0.
Calorie Mahler 5100.

Art. 3.

Descrizione e scopo dell'impianto.

Come risulta dal progetto firmato dalla Ditta concessionaria e approvato, l'impianto di utilizzazione di ligni e si comporrà:

a) dei piazzali di deposito, dei mezzi di trasporto e di manipolazione del combustibile nell'interno dello stabilimento:

b) di un gruppo di n. 6 gassogeni capaci di gassificare complessivamente 54 tonnellate di lignite naturale ogni ora;

c) dei macchinari ed installazioni per la depurazione del gas e il ricupero del catrame e dell'azoto sotto forma di solfato di ammonio;

d) delle caldaie necessarie in uno dei due tipi o a tubi ripidi da 26 kg. di vapore per mq. con 4000 mq. di superficie, o Babcock da 20 kg. di vapore per mq. con 5000 mq. di superficie compresa la riserva (25 0[0) funzionanti a combustione diretta di gas per la produzione di centoquattromila (104.000) kg. all'ora di vapore a venti atmosfere e 350° C.;

e) dei turboalternatori per la produzione dell'energia elettrica in numero di tre da cinquemila (5000) KW normali di cui uno di riserva;

f) di tutti gli impianti accessori compresi i fabbricati per uffici, depositi servizi di previdenza, vari;

g) dell'impianto di presa e condotta d'acqua per i servizi tutti della centrale.

L'impianto, per quanto riguarda la produzione di energia, funzionerà ad integrazione delle installazioni di produzione e di distribuzione di energia elettrica nelle regioni Toscana ed Umbria.

Art. 4.

Opere accessorie.

Gli impianti e le opere relative a attraversamenti di strade; strade di accesso; condotta d'acqua; canali di scolo o presa di acqua; teleferiche o ferrovie portatili; binari di raccordo; linee elettriche per trasporto di energia generata dall'impianto; tubazioni per trasporto di gas, ed in una parola tutte le opere di sistemazione comunque dipendenti ed a completamento degli impianti per assicurare il regolare funzionamento e la utilizzazione, dovranno essere eseguiti a cura e spese esclusive della Ditta concessionaria, sotto l'osservanza ed in armonia con tutte le disposizioni di legge vigenti specialmente nei riguardi della sicurezza e dell'igiene ed in base, ove occorra, a regolari concessioni da chiedersi alle autorità competenti; tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Art. 5.

Dichiarazioni di pubblica utilità.

Tutte le opere principali e complettive occorrenti per la costruzione, la trasformazione e l'esercizio degli impianti e quelle di cui al precedente art. 4 sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1919, n. 5, 138.

Art. 6.

Termine di ultimazione.

Le opere saranno iniziate entro il 30 giugno 1922 e dovranno essere compiute entro 30 mesi dalla data del decreto di approvazione del presente atto d'obbligo.

Potranno essere concesse ad insindacabile giudizio del Ministero dei lavori pubblici proroghe per l'ultimazione dell'impianto, previa istanza documentata e dopo regolare constatazione comprovante l'effettiva sussistenza delle cause addotte a giustificazione della domanda. Non iniziandosi l'impianto nel termine stabilito, il presente atto d'obbligo sarà da ritenersi decaduto.

Non appena l'impianto sarà ultimato e messo in regolare continuativo esercizio, il concessionario dovrà richiedere al Ministero dei lavori pubblici la constatazione della piena corrispondenza al progetto approvato ed alle prescrizioni del presente disciplinare.

Art 7.

Constatazioni.

La constatazione di cui al precedente art. 6, da farsi con provvedimento del Ministero dei lavori pubblici, consisterà:

a) in una verifica degli impianti e cantieri di coltivazione della miniera, onde accertare se essi siano tali da poter fornire la quantità di combustibile necessario annualmente al regolare continuativo funzionamento dell'impianto nella piena efficienza per esso prevista e stabilita: a questa verifica parteciperanno funzionari delegati dal Ministero dell'agricoltura;

b) in una verifica degli impianti nell'interno dello stabilimento, per accertare che gli impianti per deposito e sosta del combustibile, nonchè quelli di trasporto e distribuzione degli apparecchi utilizzatori sieno costruiti in relazione alla potenzialità dell'impianto approvato ed alle esigenze del loro funzionamento regolare in piena efficienza di esercizio;

c) nell'accertamento che tutto il macchinario, oltre a corrispondere al progetto approvato, sia convenientemente installato e di fabbricazione e costruzione tale da garantire il normale funzionamento per il previsto orario di lavoro, e che i servizi accessori siano convenientemente predisposti e corrispondano allo scopo;

d) in tutte le prove sperimentali di collaudo che saranno

ritenute necessarie per determinare la potenza di funzionamento a pieno carico normale e la potenza installata.

Si intende come potenza di funzionamento a pieno carico normale quella ottenuta con funzionamento continuativo di due qualunque dei tre gruppi da cinquemila KW da accertarsi con periodi di lavoro di dodici ore durante sette giorni consecutivi.

Si intende come potenza installata quella risultante dal funzionamento simultaneo dei tre gruppi da 5000 KW per un periodo di tempo non inferiore a 90 minuti consecutivi, nelle 24 ore;

c) in prova separata sui singoli gruppi per accertare la capacità di sopportare ognuno un sovraccarico del venticinque per cento per un periodo di almeno un'ora.

Art. 8.

Verbale di constatazione.

Delle constatazioni e delle prove di collaudo di cui all'art. 7 sarà steso regolare verbale nel quale saranno iscritti o annessi in allegato integrativo:

a) i risultati degli accertamenti e delle prove;

b) la descrizione degli ulteriori lavori e delle modifiche che all'atto della constatazione ed in dipendenza di questa ultima fossero state riconosciute necessarie; con l'indicazione del termine di tempo assegnato per la esecuzione e con dichiarazione se, in dipendenza della esecuzione, possa o meno l'impianto entrare in esercizio nelle condizioni volute per far luogo alla sovvenzione.

c) la indicazione della potenza installata agli effetti della calcolazione della sovvenzione annua per Kw installato prevista dall'art 1 del decreto-legge Luogotenenziale n. 454 del 28 marzo 1919. E mentre resta fermo che la potenza installata al massimo è stabilita in quindicimila (15.000) KW si consentirà su tale potenza risultante dagli accertamenti di cui all'art. 7 una tolleranza massima del cinque per cento (5 0[0]). Nel caso che tale tolleranza fosse oltrepassata il Ministero dei lavori pubblici potrà modificare le basi della concessione a suo insindacabile giudizio.

Art. 9.

Verbale suppletivo.

Quando, in relazione al disposto della lettera b) del precedente art. 8 sia espressa in verbale la dichiarazione di rinvio della messa in esercizio dell'impianto fino ad avvenuta esecuzione dei lavori di aggiunta o di modificazione, la Ditta concessionaria rinnoverà dopo eseguiti tali lavori, l'avviso di cui all'ultimo punto dell'art. 6; e sarà provveduto a nuova constatazione suppletiva con conseguente compilazione di nuovo verbale in analogia a quanto è detto nei precedenti articoli 7 e 8. Le constatazioni suppletive potranno essere limitate alle varianti ed ai nuovi lavori quando le une e gli altri non interessino le caratteristiche di potenzialità dell'impianto.

Art. 10.

Periodo di garanzia.

Dopo almeno tre mesi dalla data di attivazione dell'impianto, il quale in tale periodo di garanzia deve funzionare continuamente in regime normale, sarà eseguita una nuova constatazione per accertare che nel periodo stesso l'impianto ha sempre funzionato regolarmente in ogni sua parte in modo da dare affidamento sicuro per il regolare funzionamento avvenire.

Di tale constatazione verrà redatto verbale che avrà effetto anche per quanto riguarda la corresponsione della quota di sovvenzione afferente all'esercizio dell'impianto.

Art. 11.

Sovvenzione.

La sovvenzione annua governativa di cui all'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale, n. 454, del 28 marzo 1919, è fissata in complessive lire centotrenta per KW installato, e quindi complessivamente in annue lire un milione novecentocinquantamila (lire 1.950.000) così ripartite:

a) quota fissa per l'impianto lire novanta (90) per ogni KW installato quale risulta dal progetto e quale deve risultare confermato dal verbale di cui al precedente art. 8 o dell'eventuale verbale suppletivo di cui all'art. 9 e cioè al massimo per 15.000 KW con un ammontare annuo di L. 1 350.000 (un milione trecentocinquantamila) salvo quanto è disposto alla fine dell'art. 8. A tale quota sono estensibili le concessioni di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale del 12 febbraio 1919, n. 242, richiamato nell'art. 1 del D. L. 28 marzo 1919. n. 454;

b) quota per l'esercizio di centesimi due (L. 0.02) per ogni KW ora prodotto fino ad un massimo di trenta milioni di KW ora per ogni anno, e cioè fino ad un ammontare annuo massimo di lire seicentomila (600 000) e la decorrenza di tale quota di sovvenzione avrà luogo dalla data del verbale di cui al precedente art. 8 ed eventualmente di quello di cui all'art. 9, in cui sia dichiarato che l'impianto possa entrare in regolare esercizio.

Art. 12.

Durata della sovvenzione.

La sovvenzione di cui al precedente art. 11 è fatta per anni venti

Art. 13.

Pagamento della sovvenzione.

Per il pagamento della quota fissa per l'impianto saranno applicabili le disposizioni dell'art. 6 del decreto-legge 12 febbraio 1919, n. 242, richiamato all'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1919 n. 454.

La quota b) di sovvenzione, di cui al precedente art. 11 relativa all'esercizio dell'impianto sarà corrisposta annualmente posticipata in cifra globale determinata in base a verbale di liquidazione da emettersi dal Ministero dei lavori pubblici, tenuto conto della quantità di energia prodotta ed erogata nell'anno e del regolare funzionamento dell'impianto.

I mandati saranno emessi dal Ministero dei lavori pubblici, non oltre tre mesi dalla data della scadenza dei singoli pagamenti. Nessun compenso sarà peraltro dovuto alla Ditta concessionaria per eventuali ritardi nei pagamenti dipendenti dallo svolgimento delle necessarie pratiche amministrative.

Art. 14.

Inadempienze.

La Ditta concessionaria dovrà dare immediato avviso al Ministero dei lavori pubblici di qualunque sospensione dell'esercizio non dovuta a cause normali inerenti alla modalità di utilizzazione.

Nel caso di sospensioni o di gravi irregolarità di esercizio imputabili a negligenza o colpa della Ditta concessionaria, il Ministero dei lavori pubblici potrà a suo giudizio insindacabile ridurre o sopprimere temporaneamente la corrisposta della quota di sovvenzione relativa all'esercizio di cui alla lettera b) dell'articolo 11 anche se maturata, e potrà altresì subentrare nel possesso dell'impianto termoelettrico sovvenzionato. In tale ultimo caso alla Ditta concessionaria verrà corrisposta la parte presunta del costo dell'impianto che residua, fatta deduzione del

valore capitale realizzato, vincolando in tutto o in parte la sovvenzione fissa.

Nel caso in cui la Ditta concessionaria alienasse parte del macchinario in modo da diminuire l'efficienza dell'impianto, il Ministero dei lavori pubblici potrà far valere l'azione di riservato dominio sull'intero impianto sovvenzionato.

Art. 15.

Vigilanza.

Il Ministero dei lavori pubblici ha diritto di vigilanza della miniera in quanto si riferisce al funzionamento dell'impianto stesso.

Per la parte mineraria la vigilanza dovrà essere fatta d'accordo con il Corpo Reale delle miniere e per esso col Ministero dell'agricoltura.

La Ditta concessionaria consentirà e faciliterà pertanto in qualunque tempo l'accesso, le visite, i controlli e le eventuali prove sperimentali da parte del personale all'uopo autorizzato.

Il controllo della erogazione dell'energia sarà eseguito in base alle indicazioni dei contatori installati a cura dell'Amministrazione finanziaria.

All'atto delle letture periodiche da eseguirsi a termine della legge 8 agosto 1915 da parte degli agenti di finanza, si faranno controfirmare da questi appositi bollettini riproducenti le indicazioni delle letture fatte e le eventuali osservazioni o riserve di detti agenti. Tali bollettini saranno inviati in piego raccomandato entro otto giorni dalla data della loro compilazione. La vigilanza nei riguardi della polizia mineraria, spetta al Distretto minerario competente.

Art. 16.

Partecipazione dello Stato agli utili.

Lo Stato avrà diritto di partecipare agli utili dell'Azienda ai sensi e nella misura prevista nell'art. 5 del decreto Luogotenenziale del 12 febbraio 1919, n. 242, quando il complesso degli utili distribuito agli azionisti aumentato delle somme passate alla riserva, e provenienti dall'esercizio dell'impianto di utilizzazione del combustibile, superi il sette per cento (7 0/0) o il dieci per cento (10 0/0) del capitale sborsato valutato, in base al preventivo approvato per l'impianto in lire trentatre milioni seicentomila (L. 33.600.000).

Ai fini del presente articolo il conto esercizio dell'impianto di utilizzazione del combustibile si terrà separato da quello della miniera e delle altre attività sociali.

Art. 17.

Bilanci.

La Ditta concessionaria dovrà comunicare al Ministero dei lavori pubblici entro un mese dall'approvazione del bilancio i risultati della gestione dell'azienda.

Il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, accerterà la quota di partecipazione spettante allo Stato, che verrà portata in deduzione della più prossima sovvenzione da corrispondersi.

Sarà in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di fare ispezionare gli atti, registri e documenti contabili ed amministrativi concernenti l'Azienda e la Ditta concessionaria dovrà somministrare tutti i documenti e gli schiarimenti che fossero richiesti, per la sospensione della sovvenzione non vincolata, ai sensi dell'articolo successivo.

Art. 18.

Cessione a terzi di parte della sovvenzione.

È fatta facoltà alla Ditta concessionaria, previa autorizzazione da concedersi dal Ministero dei lavori pubblici, sentito quello del tesoro, di fare operazioni garantite sulla parte di sovvenzione fissa di cui all'art. 11.

Le obbligazioni che venissero eventualmente emesse col vincolo della sovvenzione governativa, esclusivamente per costruzione delle opere contemplate nel presente disciplinare o dichiarate sovvenzionabili sono soggette alla tassa di negoziazione di L. 1,20 $^{0}/_{0}$ (decimi compresi).

Art. 19.

Cessione e mutui.

Nel caso di cessione della sovvenzione, o di stipulazione di mutui, o per tutti gli atti relativi all'acquisto ed alla espropriazione dei terreni occorrenti sia per la coltivazione del giacimento come per la costruzione dell'impianto verrà applicato un solo diritto fisso di una lira come esenzione del diritto proporzionale di registro.

Art. 20.

Esenzioni da imposte.

Tutti i fabbricati e gli immobili contenuti nell'impianto di cui agli articoli 1 e 3 saranno esenti dalla imposta e sovraimposta fabbricati per dieci anni dalla data della regolare entrata in esercizio determinata come all'art. 8 e tutti i redditi industriali relativi saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile per 5 anni dalla stessa data (art. 3 del decreto Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454).

Art. 21.

Energia per usi agricoli.

La Ditta concessionaria dovrà tenere a disposizione del Comitato del Consiglio di agricoltura di cui all'art. 17 del R. decreto 2 ottobre 1915, n. 1995, ottocento KW (800) al prezzo di centesimi 15 (cent. quindici) per KWh. Tale energia se non richiesta per usi agricoli non potrà essere ceduta a terzi che con contratti annuali, previa autorizzazione del Ministero di agricoltura.

Art. 22.

Energia per l'elettrificazione ferroviaria.

Il Ministero dei lavori pubblici si riserva di determinare prima che sia ultimato l'impianto se intenda acquistare per l'elettrificazione delle ferrovie tutta o parte dell'energia ricavabile dall'impianto stesso.

Nel caso di acquisto il prezzo di fornitura dell'energia sarà stabilito tenendo presenti anche le norme sancite nel decreto Luogotenenziale 2 maggio 1920, n. 597.

Art. 23.

Divieto di cessione.

Senza il consenso dei Ministeri competenti il concessionario non potrà cedere ad altri nemmeno in parte la concessione sotto pena di decadenza; non riconoscendo l'Amministrazione governativa nei suoi riguardi efficacia alla cessione che, ciò nonostante, fosse intervenuta.

Art. 24.

Controversie.

Tutte le controversie che avessero a sorgere in ordine alle applicazioni dei patti della concessione sia in corso di costruzione, sia durante l'esercizio, saranno deferite al giudizio arbitrale inappellabile di una Commissione composta di tre membri nominati uno dalla Ditta concessionaria, uno dal Ministero dei lavori pubblici, il terzo con funzioni di presidente, dal presidente del Consiglio di Stato.

Nel caso che la controversia interessi la gestione mineraria l'arbitro rappresentante dell'Amministrazione dovrà essere nominato d'accordo col Ministero dell'agricoltura.

Art. 25.

Spese di concessione e di registrazione.

Tutte le spese inerenti alla concessione sono a carico della Ditta concessionaria. Il presente atto d'obbligo verrà registrato con la tassa fissa di una lira con esenzione del diritto proporzionale di registro ai sensi dell'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242.

Art. 26.

Domicilio.

A tutti gli effetti del presente atto d'obbligo la Ditta concessionaria fissa il proprio domicilio a Spoleto.

Art. 27.

Impegnatività.

Il presente atto d'obbligo diviene completamente impegnativo per la Ditta concessionaria all'atto della firma; mentre per l'Amministrazione del Ministero dei lavori pubblici non lo sarà se non dopo registrato alla Corte dei conti il rispettivo decreto di approvazione.

Preventivo di impianto

Impianto di gassificazione	L.	8.522.000 —
Centrale elettrica	»	12.100.000 —
Opere murarie	»	5.078.000 —
Servizi d'acqua	»	3.585.000 —
	L.	29.285.000 —
Imprevisti, spese generali, ecc., circa 15 %	»	4.315.000 —
Totale	L.	33.600.000 —

Piano finanziario d'esercizio.

Passivo.

Combustibile tonn. 190.000 a L. 27	L.	5.130.000 —
Acido solforico tonn. 5700 a L. 120	»	684.000 —
Interessi 6 %, Ammortamenti 6 %, Rinnovamento 2 % su 33.600.000	»	4.704.000 —
Personale 100 operai a L. 7000	»	700.000 —
Spese generali L. 3 per tonn.	»	570.000 —
Materiali d'esercizio L. 5 per tonn.	»	950.000 —
Totale	L.	12.738.000 —

Attivo.

Solfato ammonico tonn. 4750 a L. 900	L.	4.275.000 —		
Catrame tonn. 3800 a L. 200	»	760.000 —		
Energia elettrica 30 milioni kwh a L. 0.15	»	4.500.000 —		
Gas per l'impianto termico in ragione di L. 25 per tonn. di lignite	»	1.150.000 —		
			L.	10.685.000 —
Differenza passiva			L.	2.053.000 —

Pietro Busetto-Beo.

G. D'Amante, *teste*.

G. E. Sacerdote, *teste*.

Personalmente certifico l'autenticità delle firme eseguite in mia presenza.

Roma, 16 giugno 1922.

L'ingegnere capo
ing. Ettore Feretti.

15523 registrato a Roma 17 giugno 1922, atti privati, vol. 325, esatte L. 2 pel 2° originale.

Il ricevitore
(Segue la firma).

Visto, *il ministro dei lavori pubblici*
RICCIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti

N. 1076. Regio decreto 13 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il ministro per i lavori pubblici, il Consorzio lucano delle cooperative di lavoro, con sede in Potenza, è riconosciuto come Ente morale e ne è approvato il suo statuto organico.

N. 1078. Regio decreto 20 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il ministro per i lavori pubblici, si approva lo statuto della Cassa di soccorso, a favore del personale addetto al servizio della tramvia di Perugia della Società anonima elettricità Umbra.

N. 1079. Regio decreto 20 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Rimini, è riconosciuto come Corpo morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1081. Regio decreto 25 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il legato « Toso » è eretto in Ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità di Moncalvo e ne è approvato lo statuto organico in data 30 aprile 1921 con alcune modificazioni.

N. 1082. Regio decreto 25 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la « Casa vecchi inabili avv. Guelfo Mantovani », con sede in Copparo, è eretta in Ente morale sotto una propria amministrazione e ne è approvato lo statuto organico in data 2 febbraio 1922 con alcune modificazioni agli articoli 16 e 23.

N. 1083. Regio decreto 18 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro delle finanze, è autorizzato il comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) ad apportare modificazioni all'art. 5 del regolamento per la tassa di soggiorno approvato con R. decreto 15 ottobre 1920, n. 1614, in conformità della deliberazione 4 aprile 1922 del Comune suddetto, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il testo unico delle leggi sulla fillossera e per i Consorzi antifillosserici;

Considerato l'obbligo dello Stato di affidare ai Consorzi antifillosserici la produzione e la distribuzione del legno destinato alla ricostituzione dei vigneti;

Decreta:

Art. 1.

La distribuzione del legno di viti americane, prodotto nei vivai governativi, sarà regolata per la campagna 1922-1923, dalle norme seguenti.

Art. 2.

Nessuna distribuzione di viti americane (talee per piantagione a dimora, talee per piantagione in barbatellaio, e barbatelle non innestate), sarà fatta direttamente dallo Stato ai privati, in quelle Provincie ove esistono Consorzi antifillosserici regolarmente costituiti, giusta il citato testo unico delle leggi 23 agosto 1917, n. 1474, o riconosciuti dal Ministero di agricoltura.

Art. 3.

Il legno americano (talee e barbatelle non innestate) prodotto nei vivai dello Stato, dovrà, in primo luogo, servire a soddisfare gli obblighi derivanti dall'art. 47 del testo unico sopra citato. Tale distribuzione sarà limitata al materiale necessario per effettuare i primi impianti e i successivi ampliamenti dei vigneti di piante madri dei Consorzi antifillosserici regolarmente costituiti o riconosciuti dal Ministero.

Art. 4.

Dopo soddisfatti gli obblighi sopra cennati, il legno americano (talee e barbatelle, non innestate), che rimarrà disponibile nei vivai, sarà venduto agli Enti ed ai viticoltori che ne avranno fatto domanda.

Il Ministero non prende impegno se, e in quale misura, le domande potranno essere soddisfatte, l'accoglimento essendo subordinato alla disponibilità del materiale e al numero dei richiedenti.

Art. 5.

La domanda in carta bollata, deve pervenire non più tardi del 31 ottobre 1922, al Ministero di agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura), o al direttore del vivaio governativo di viti americane della regione ove si intende utilizzare il materiale viticolo.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) quantità e qualità del legno che si richiede;

b) estensione e natura del terreno destinato all'impianto, col nome della contrada del Comune e della Provincia dove è destinato;

c) stazione ferroviaria alla quale si debbono appoggiare le spedizioni delle viti;

d) dichiarazione con la quale l'Ente o il privato (fatta eccezione per l'obbligo che lo Stato deve soddisfare, giusta l'art. 47 del citato testo unico) si impegna a pagare, al direttore dell'Istituto da cui riceve il legno americano, il relativo importo. Tale importo sarà calcolato in base ai prezzi (per centinaio di talee e barbatelle) che verranno fissati, tenendo conto del costo di produzione del legno, nonchè dei prezzi di mercato.

I prezzi di cessione verranno fissati per le tre seguenti categorie:

1° per le talee da barbatellaio (lunghezza massima 40 centimetri);

2° per le talee da piantagione a dimora (lunghezza massima 50 centimetri);

3° per le barbatelle non innestate;

e) dichiarazione con la quale l'Ente o il privato si obbliga di permettere, ai delegati del Ministero di verificare se tutto il legno concesso è stato piantato nei terreni indicati nella domanda e destinato agli scopi per cui venne richiesto.

Art. 6

Qualora si accerti che il legno richiesto non sia stato destinato allo scopo indicato nella domanda, il richiedente sarà escluso dalle future distribuzioni.

Art. 7.

Le spese di porto e imballaggio sono a carico di chi riceve il materiale.

Art. 8.

I proventi della vendita delle talee e delle barbatelle saranno versati in tesoreria a cura del direttore del R. vivaio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 4 agosto 1922.

Il ministro
BERTINI.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214;

Considerata la necessità di stabilire la tabella delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale;

Sentita la Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione;

DECRETA:

Art. 1.

Sono considerate industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale agli effetti dell'art. 35 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, le seguenti:

Agricoltura.
Boschi (taglio dei boschi).
Canapifici.
Caseifici (fabbricazione dei prodotti del latte).
Cemento (fabbricazione del cemento).
Citrato di calcio (fabbricazione del citrato di calcio e dei sottoprodotti dell'industria agrumaria).
Concimi (fabbricazione dei perfosfati e concimi chimici).
Edilizia.
Gesso (miniere di gesso).
Ghiaccio, birra, gazose ed acque minerali (fabbricazione del ghiaccio, birra, ecc.).
Liquirizia (raccolta e lavorazione della liquirizia).
Miniere e cave (lavorazione delle miniere e cave in alta montagna).
Olio al solfuro (estrazione dell'olio al solfuro).
Olio d'oliva (estrazione dell'olio d'oliva).
Pelliccerie.
Saline (produzione del sale).
Seta (filatura della seta).
Tabacco (coltura e lavorazione preparatoria del tabacco).
Torba (escavazione della torba).
Vetro (fabbricazione del vetro).

Art. 2.

Le Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione stabiliranno se la disoccupazione, che nella rispettiva Provincia si verifica nelle industrie e lavorazioni elencate nell'art. 1, debba considerarsi come stagionale, precisandone anche la durata e, se del caso, precisando le categorie di lavoratori che vi sono soggetti.

Art. 3.

Quando un assicurato appartenente ad un'industria o lavorazione di cui all'art. 1 presenti domanda di sussidio in una Provincia diversa da quella nella quale ha prestato l'opera propria, saranno applicate al medesimo le decisioni del paese, per la disoccupazione stagionale, dalla Giunta per il collocamento e la disoccupazione della Provincia nella quale ha lavorato.

Art. 4.

Le decisioni delle Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione, di cui all'art. 2, saranno comunicate alla Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione, che potrà rettificarle o anche annullarle.

Roma, 8 agosto 1922.

Il ministro
DELLO SBARBA.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214;

Considerata la necessità di fissare norme precise per l'esonero dell'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori che si dedicano esclusivamente a lavorazioni di breve durata;

Sentita la Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione;

DECRETA:

Art. 1.

Agli effetti dell'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria previsto dall'art. 25 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, sono considerate lavorazioni di breve durata quelle lavorazioni, costituenti una speciale industria o rami specifici di una industria, che si compiono annualmente in determinati periodi, non eccedenti, in ogni caso, la durata di quattro mesi.

Le Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione sono autorizzate a stabilire, per il proprio territorio, l'elenco delle lavorazioni di breve durata, agli effetti del presente decreto.

In caso di contestazioni può essere avanzato ricorso alla Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione.

Art. 2.

Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione ai termini dell'articolo 25 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, penultimo capoverso, i lavoratori i quali, essendo addetti alle lavorazioni di breve durata, di cui all'art. 1, presentino apposita domanda di esonero alla rispettiva Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione, dimostrando che, cessato il periodo di lavorazione e di breve durata, non si dedicano ad altre occupazioni salariate.

Non sono invece esonerati dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria coloro i quali, nel biennio precedente al giorno dell'assunzione per lavorazioni di breve durata, abbiano prestato la loro opera in industrie o lavorazioni soggette all'obbligo dell'assicurazione, oppure che si dedichino nello stesso anno a più lavorazioni di breve durata.

Art. 3.

L'esonero di cui all'art. 2 viene concesso dalla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione previi accertamenti intesi a stabilire che il richiedente non risulti già assicurato da altri datori di lavoro, oppure in base a dichiarazione dell'autorità comunale del luogo di residenza del richiedente, da cui risulti che il medesimo normalmente si dedica ad una sola lavorazione di breve durata e che nel rimanente periodo dell'anno non presta l'opera propria in altre occupazioni salariate.

Roma, 6 agosto 1922.

Il ministro
DELLO SBARBA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO

Giusta l'articolo 1, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni dipendenti da questo Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1922.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso.

Roma, 10 agosto 1922.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Pordenone, in provincia di Udine, è stato, con decreto odierno, esteso al detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

CORPO VETERINARIO MILITARE.

Colonnelli.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1921:

Garagnani cav. Enrico, colonnello veterinario, collocato a riposo, dal 9 dicembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Capitani.

Con R. decreto del 19 dicembre 1921:

Gastaldello Giuseppe, capitano veterinario, collocato a riposo, dal 20 dicembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Maggiori generali.

Con R. decreto del 18 maggio 1922:

Pasqualino nob. Patrizio di Bari cav. Salvatore, maggiore generale collocato, a sua domanda, in posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici, dal 1° luglio 1922.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISI

Il giorno 4 corrente in Terradura (provincia di Salerno), è stato attivato al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, un ufficio fonotelegrafico collegato alla ricevitoria telegrafica di Ascea.

Il giorno 5 corrente in Catona (provincia di Salerno) è stato attivato al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, un ufficio fonotelegrafico collegato alla ricevitoria telegrafica di Ascea.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 10 agosto 1922
(Art 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	177 02	Dinari	—
Londra	98 94	Corone jugoslave	—
Svizzera	419 02	Belgio	168 90
Spagna	338 50	Olanda	8 58
Berlino	2 69	Pesos oro	18 17
Vienna	0 07	Pesos carta	7 99
Praga	51 30	New York	22 20

Oro 428 35

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	71 87	—
3.50 °/₀ netto (1902)		—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀	79 36	—

Corso medio dei cambi
del giorno 11 agosto 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
	—		—
Parigi	177 22	Dinari	—
Londra	97 75	Corone iugoslave	—
Svizzera	419 62	Belgio	168 375
Spagna	339 —	Olanda	8 56
Berlino	2 66	Pesos oro	—
Vienna	0 05	Pesos carta	—
Praga	55 15	New York	21 98

Oro . . . . 424 11.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	72 —	—
3,50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	79 47	—

CONCORSI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO ad un posto di professore di contrappunto, fuga e composizione nel R. Liceo musicale di «Santa Cecilia» in Roma.

È aperto il concorso per titoli ad un posto di professore di contrappunto, fuga e composizione nel R. Liceo musicale di «Santa Cecilia» di Roma, con l'annuo stipendio iniziale di L. 7000.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 2,40 dovranno essere presentate al Ministero della istruzione pubblica (Direzione generale delle antichità o belle arti) non più tardi delle ore 19 del 30 settembre 1922, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi della chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) dovranno essere debitamente legalizzati.

È fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

A parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi di guerra o che abbiano riportato ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare e infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente.

Roma, 1° luglio 1922.

Per il ministro
G. CALO'.